



GVM
CARE & RESEARCH

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Gruppo Villa Maria S.p.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 3 giugno 2019

PARTE PRIMA

- Finalità ed efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Gruppo Villa Maria spa e delle società controllate
- Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001
- Definizioni
- L'assetto organizzativo della società
- La Formazione del Modello nel rispetto dei criteri posti dal D.Lvo. n.231

PARTE SECONDA

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI
TITOLO II	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
TITOLO III	RAPPORTI CON GLI ENTI
TITOLO IV	RAPPORTI CON I DESTINATARI
TITOLO V	RAPPORTI CON GLI UTENTI
TITOLO VI	TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
TITOLO VII	TUTELA DEI LAVORATORI, DELLA LORO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
TITOLO VIII	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
TITOLO IX	TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
TITOLO X	TUTELA DELL'AMBIENTE
TITOLO XI	DIVULGAZIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO
TITOLO XII	SISTEMA SANZIONATORIO
TITOLO XIII	TUTELA DEL DESTINATARIO CHE SEGNALE CONDOTTE ILLECITE O VIOLAZIONI DEL MODELLO
TITOLO XIV	COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
TITOLO XV	COMUNICAZIONI ESTERNE
TITOLO XVI	RECEPIMENTO DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO VILLA MARIA SPA

ALLEGATI

- I – REATI PREVISTI DAL D.LVO. N. 231 DEL 2001
- II – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO VILLA MARIA
- III – ENTI "DI PICCOLA DIMENSIONE" EX ART. 6.4, D. L.VO. N. 231 DEL 2001
- IV – SOCIETÀ ITALIANE, NON DI PICCOLA DIMENSIONE, CHE GESTISCONO STRUTTURE SANITARIE

PARTE PRIMA

FINALITÀ ED EFFICACIA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO VILLA MARIA SPA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta una nuova edizione del Modello approvato dal Consiglio di amministrazione del Gruppo Villa Maria S.p.a. nella seduta del 3 giugno 2014 che faceva seguito al secondo aggiornamento della prima versione del Modello, inizialmente approvata dalla Società il 22 novembre 2005 e, successivamente, rivista ed aggiornata il 24 febbraio 2009, al fine di dare efficacie attuazione al disposto del D. Lvo. 8 giugno 2001, n. 231. L'esigenza è infatti quella di far sì che la Società si possa sempre avvalere di un Modello e di un apparato regolamentare sempre pienamente rispondente non solo al disposto di legge ma anche alla realtà aziendale nelle sue diverse articolazioni, essendo questa una condizione che deve essere soddisfatta affinché il Modello sia effettivamente efficace, delineando le misure di prevenzione e controllo capaci di intervenire sulle aree di rischio individuate dalla Società. Infatti questa nuova edizione del Modello recepisce non solo le modifiche del D.Lvo n. 231 nel frattempo intervenute ma anche le evoluzioni giurisprudenziali maturate in sede di prime applicazioni del regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'esperienza acquisita dalla Società nel corso degli anni a far tempo dalla prima adozione del Modello, le valutazioni dell'Organismo di Vigilanza alla luce dell'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni cui è preposto e le modifiche organizzative intervenute in seno al Gruppo Villa Maria spa, in ragione sia della sua crescita nel frattempo intervenuta ma anche della aumentata esigenza di rafforzare le forme di integrazione di gruppo e, così, della volontà di implementare strumenti e procedure volti a garantire un'uniformità d'indirizzo nell'operatività del Gruppo e delle Società controllate.

1. Il Gruppo Villa Maria spa, in qualità di holding, si è infatti dotato, a far tempo dal 22 novembre 2005, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al quale si sono attenute le società del Gruppo; un Modello che traeva spunto sia dalle "Linee Guida per l'adozione del modello

organizzativo gestionale" approvate dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) cui aderisce la gran parte delle Società controllate che gestiscono strutture sanitarie, sia dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lvo. n. 231/2001" adottate dalla Confindustria, cui aderisce il Gruppo Villa Maria spa. Successivamente, in coerenza a quanto previsto nello stesso Modello e, ancor prima, dal D. Lvo. n.231, il Gruppo Villa Maria spa ha proceduto, nel 2009, ad un primo aggiornamento del Modello, cui l'ha fatto seguito nel 2014 un secondo aggiornamento, che ha rappresentato una rivisitazione complessiva del Modello nella sua formulazione originaria. Oggi è approvata un'ulteriore edizione del Modello; un'edizione voluta dalla Società che, come già in passato, ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione dell'introduzione, nel corpo del D.Lvo. 231, di nuovi reati presupposto, per riconsiderare complessivamente il Modello stesso e giungere, così, ad una nuova edizione che sembra riduttivo considerare quale mero aggiornamento del Modello oggi in vigore.

L'esito di questo percorso è il complesso di regole che seguono che, da una parte, ribadisce misure di organizzazione, prevenzione e controllo che rappresentano, da tempo, un patrimonio della Società e del gruppo e, dall'altra, è il frutto della nuova analisi dei rischi condotta in seno alla Società stessa ed alle Società controllate, con riferimento sia alla loro specifica operatività sia al porsi del Gruppo Villa Maria spa quale soggetto preposto alla direzione e coordinamento di molteplici Società controllate.

2. Anche con la presente edizione, la Società ha poi inteso dotarsi di un Modello che era stato già voluto "a valenza complessiva", in quanto efficace nel prevenire la commissione dei reati presupposto e di comportamenti non etici, tanto con riferimento all'attività svolta dalla Società e dai Destinatari ad essa riferibili, quanto avendo riguardo all'operatività delle Società controllate e così anche degli amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e fornitori delle società facenti parte del gruppo.

A questo proposito, anche in questa occasione, si è posto il tema dell'adozione di un Modello unico, ma idoneo a soddisfare le esigenze di prevenzione e controllo sia della Società controllante che delle controllate, o di una molteplicità di Modelli patrimonio di ciascuna società;

tema che è stato affrontato dalla Società stessa, e dall'Organismo di vigilanza di cui essa si avvale, in numerose circostanze come testimoniato anche dalle relazioni rassegnate dall'Organismo. Orbene, dopo ulteriori riflessioni, e muovendo dalla circostanza che il D. Lvo. n.231 non contempla le dinamiche di gruppo nel porre le condizioni d'esclusione della responsabilità degli Enti, resta la considerazione che tali dinamiche di gruppo conducono ad un'opportuna armonizzazione ed integrazione delle attività delle Società controllate, tale da imporre l'esigenza di un approccio uniforme, affinché le misure di organizzazione e prevenzione siano effettivamente efficaci.

Infatti, la realtà operativa del Gruppo Villa Maria spa riflette largamente l'impianto di un gruppo a gestione centralizzata, in quanto le diverse società operano in un contesto integrato, nel cui ambito sono tenute all'osservanza di procedure emanate dalla capo gruppo e personalizzate da parte delle singole Società controllate; procedure operative che sono in tal modo di comune applicazione da parte di tutte le Società controllate, rendendo certamente più agevole ed efficace l'intervento ed il controllo degli Organismi di Vigilanza. Non solo, la Società ritiene che un'uniformità di indirizzo e, così, un'uniformità di misure di organizzazione, prevenzione e controllo, rappresenti un patrimonio del Gruppo stesso che merita d'essere valorizzato sia nei rapporti con i Destinatari, per alimentare il loro senso d'appartenenza al Gruppo, sia nelle relazioni con i terzi, pubblici e privati, affinché maturi la consapevolezza che l'intrattenere rapporti con il Gruppo e le società che ad esso fanno capo, comporta l'osservanza di regole di condotta sedimentate e di diffusa applicazione.

Da tale consapevolezza e, soprattutto, dall'esigenza che a procedure emanate dal Gruppo corrispondano misure di organizzazione, prevenzione e controllo di gruppo senza parcellizzazioni che ne comprometterebbero l'efficacia, consegue la decisione di insistere lungo il percorso avviato fin dal 2005 e, così, di far sì che anche il presente aggiornamento del Modello rispecchi tale esigenza di uniformità d'indirizzo, pur nel pieno rispetto di una possibile diversa valutazione da parte degli organi amministrativi delle Società controllate. Naturalmente, al fine di dare pieno riscontro, anche formale, alle prescrizioni poste dal D.Lvo. n. 231 ed alla disciplina introdotta recentemente in talune Regioni, ogni Società controllata valuterà ed eventualmente

approverà il presente Modello come un proprio Modello cui essa è chiamata a dare piena attuazione, con l'avvertenza peraltro che, così come in passato, alcune delle prescrizioni qui dettate non si attagliano direttamente alla propria specifica operatività così come altre prescrizioni sono certamente estranee all'ambito d'operatività di una holding finanziaria ed operativa quale è il Gruppo Villa Maria spa.

In una parola, il Modello ora approvato dalla Società rappresenta, per così dire, l'insieme delle misure di organizzazione e controllo che si attagliano all'operatività del Gruppo nelle sue diverse articolazioni soggettive, riflettendo un'analisi dei rischi, ora aggiornata, che comprende tutte le aree sensibili d'operatività delle diverse società facenti parte del Gruppo. Per questo, non vi è dubbio che alcune prescrizioni, come quelle in materia di rapporti con i pazienti o di gestione delle procedure di ricovero e dimissione, siano del tutto estranee all'operatività della Società e di alcune Società controllate, quale, a titolo di esempio, Kronosan srl che non opera in ambito sanitario e, di converso, talune misure di prevenzione, ad esempio, della frode in commercio, non si attagliano alle attività condotte dalle strutture sanitarie accreditate.

Ciò non di meno, il prevedere regole complessive, ancorché superflue in talune situazioni, consente di offrire un quadro completo delle misure di prevenzione e controllo che devono essere seguite da tutte le società del Gruppo se, ed in quanto, ad esse applicabili.

Scelta, questa, che si è rivelata efficace nell'applicazione del Modello nelle sue precedenti edizioni e che appare ancor oggi opportuna, anche in ragione dell'operatività in seno al Gruppo della Società consortile GVM Servizi preposta ad erogare, alle società consorziate socie, tutti i servizi essenziali di gruppo, dando così vita ad un'organizzazione consortile che sedimenta, su basi certe e definite, l'assetto organizzativo del Gruppo e l'integrazione delle diverse società.

3. A tale approccio, unitario e coerente alla prassi seguita dal Gruppo, si è poi accompagnato un approccio ugualmente unitario per quanto attiene alla vigilanza ed al controllo dell'attuazione del Modello.

Anche questo tema, l'unicità o a pluralità degli Organismi di Vigilanza, è stato affrontato dalla Società e dal suo Organismo di Vigilanza in molteplici occasioni in quanto, come già anticipato, il D. Lvo. n.231 tace sulla tematica

dei controlli e delle misure di prevenzione in seno ai gruppi di società e così anche sul tema della congruità dell'operare di un unico Organismo di Vigilanza di Gruppo. Come è noto, la scelta della Società, all'indomani dell'approvazione del primo Modello, fu quella di dare una precisa indicazione a tutte le società controllate di non piccola dimensione di dotarsi di un proprio Organismo di Vigilanza, suggerendo che la sua composizione fosse analoga a quella dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla controllante, al fine di assicurare una vigilanza di gruppo coerente all'operatività integrata delle diverse società. Tale suggerimento è stato accolto da molte Società controllate mentre altre, in ragione di specifiche situazioni e valutazioni dell'organo amministrativo, hanno proceduto a nominare Organismi di vigilanza con una composizione diversa. Ciò non di meno, ed in ragione della direzione centralizzata di Gruppo, i Destinatari delle società controllate hanno più volte investito dei problemi emersi in merito all'attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, al punto che si è progressivamente radicata la convinzione che quest'ultimo potesse assumere e, anzi, avesse, nei fatti, già assunto, un ruolo ed una funzione ulteriore rispetto a quelli o ad esso riservati dalla legge con riferimento alla specifica società di cui era chiamato a verificare la corretta applicazione del Modello.

Nei fatti, l'Organismo del Gruppo Villa Maria spa si è posto quale strumento di coordinamento della vigilanza in seno al Gruppo nelle sue diverse articolazioni (le stesse Linee Guida dell'Aiop non hanno esitato a sottolineare come un valido strumento volto a prevenire la commissione di reati possa essere quello di rafforzare gli scambi informativi tra gli ODV di un gruppo), senza avocare a sé compiti che la legge riserva ai singoli Organismi con riferimento alla singole società ma rappresentando pur sempre il punto di riferimento degli stessi, svolgendo una funzione di indirizzo di più ampio respiro al fine di assicurare un'uniformità di verifiche e controlli coerente all'uniformità procedurale di gruppo.

4. Le tematiche evidenziate, le esperienze maturate e la previsione di nuovi reati presupposto in seno al D.Lgs. n. 231, hanno così indotto la Società a procedere a questa nuova edizione del Modello, cogliendo l'occasione per rivedere talune aree di rischio dell'operatività del Gruppo, al fine di predisporre misure di prevenzione efficaci e coerenti all'attuale assetto organizzativo della Società

e del Gruppo, fortemente cresciuto grazie a molteplici acquisizioni. Così è stato con particolare riferimento alle misure di prevenzione afferenti alla tutela dei lavoratori ed al rispetto delle condizioni ambientali, tenendo però presente che tutte le diverse aree d'interesse sono state compiutamente rivisitate ed aggiornate.

5. Alla luce di tali considerazioni, e con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore informazione e formazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori della Società e delle società controllate, la Società ha anche deciso di confermare la pregressa impostazione del Modello elencando, in allegato, i reati presupposto, al fine di poter dare ai Destinatari un quadro completo del regime cui essi devono attenersi, evitando di dar corso a quella scelta, da molti seguita, di articolare il Modello in una parte generale ed in una speciale.

In altre parole, si è preferito privilegiare la necessità di offrire ai Destinatari un'informazione complessiva e, per così dire, più sostanziale e meno spezzettata, così come è emerso con chiarezza anche nell'ambito dei percorsi formativi condotti. D'altro canto, la stessa convinzione ha portato la Società a redigere e diffondere tra i Destinatari del Gruppo e delle Società controllate che hanno adottato il medesimo Modello, pur con le dovute personalizzazioni, una sorta di "Vademecum" con il quale ha voluto sintetizzare, in un documento snello e di facile consultazione, le aree di rischio e le misure di prevenzione e controllo più significative, al fine appunto di rafforzare complessivamente in tutti i Destinatari la consapevolezza della necessaria piena attuazione del Codice Etico e del Modello.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

1. Il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati indicati nel Decreto stesso (i cosiddetti "reati presupposto") e commessi, nel loro interesse o vantaggio:

(i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero

(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reato che possono essere commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da persone fisiche ad esso riconducibili e da ciò consegue una responsabilità diretta di quest'ultimo, parallela a quella cui è comunque soggetto la persona fisica che ha commesso il reato.

Infatti, la responsabilità dell'Ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore dell'illecito o quest'ultimo si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

2. L'Ente e, così, il Gruppo Villa Maria spa e le sue Società controllate, può perciò essere chiamato a rispondere per i reati individuati nel Decreto e così per la commissione dei reati presupposto, tra i quali rientrano tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre proprie delle criminalità organizzate, altre ancora certamente estranee all'operatività del Gruppo Villa Maria spa.

Come già anticipato, al fine di consentire ai Destinatari (come più innanzi definiti) di poter consultare un repertorio completo dei reati presupposto, i reati previsti dal D. Lgs. n.231 sono riportati nell'Allegato 1, a prescindere dalla loro potenziale coerenza all'attività svolta dalla Società e dalle Società controllate dal Gruppo.

3. Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, la Società è punibile se si sono verificate alcune specifiche condizioni precisate dal Decreto.

3.1. La prima condizione è costituita dal fatto che il reato sia stato commesso da un soggetto qualificato per il suo rapporto con la Società e, in particolare, da una persona fisica in "posizione apicale" e, così, da

persone che effettivamente hanno il potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società e da soggetti loro "subordinati", ovvero soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale. Specificatamente, appartengono a questa categoria i dipendenti e quei soggetti che, pur non essendo dipendenti, operano sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali.

Più innanzi, nel paragrafo dedicato alle "Definizioni", sono individuati, con esattezza, i Destinatari del presente Modello e, perciò, coloro che sono soggetti alla sua puntuale applicazione, ma si desidera sottolineare come sia una precisa volontà della Società quella di far sì che il Modello sia patrimonio della stessa in tutte le sue articolazioni, in quanto esso rappresenta anche l'insieme dei principi etici e delle regole di correttezza cui devono attenersi tutti coloro che operano in Gruppo Villa Maria spa o nelle società da questa controllate o, comunque, agiscono nel loro interesse.

3.2. La seconda condizione è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente che, dunque, deve averne tratto un beneficio, anche solo indiretto o potenziale.

Infatti, perché possa essere contestata ad un Ente la commissione di un reato presupposto con la conseguente responsabilità, è necessario che il comportamento tenuto dal soggetto qualificato sia volto a perseguire o l'"interesse" dell'Ente, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'obiettivo prefissato o il "vantaggio" dello stesso che si configura quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo o, comunque, un beneficio. L'illiceità della condotta prescinde, infatti, dall'effettività del "vantaggio", essendo sufficiente il solo "interesse" perseguito, per inferire la responsabilità dell'Ente. Mette conto ricordare, a questo riguardo, come la più recente giurisprudenza della Suprema Corte abbia precisato che il richiamo all'"interesse" di cui al D.Lgs. n. 231 "valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito" mentre il riferimento al "vantaggio" "valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto all'obiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito-presupposto,

pur in difetto della sua prospettazione ex ante” (cfr. Cass. Pen. n.52316/2016 nonché n. 16713/2018). Ferma questa qualificazione di “interesse” o “vantaggio” dell’Ente (criteri di imputazione che si pongono in rapporto di alternatività), ne consegue la responsabilità dell’Ente qualora “la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto” (cfr- Cass. Pen. n. 38243/2018).

3.3. La terza condizione per l’imputabilità del reato all’Ente è che lo stesso non possa dimostrare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire il reato contestato, al punto di poter dar conto che il reato è stato commesso dal soggetto qualificato, eludendo dolosamente le misure di prevenzione adottate dall’Ente attraverso il Modello;

- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ad un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e pienamente legittimato a verificare sia l’efficacia del Modello, ai fini di prevenire la commissione dei reati presupposti, sia l’effettiva attuazione del Modello stesso da parte dell’Ente.

4. Il presente Modello è volto appunto a soddisfare queste condizioni e a tal fine si è proceduto a:

4.1 Individuare le aree d’attività più sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001, alla luce di una valutazione dei rischi che ha tenuto conto delle modalità operative e gestionali della Società e delle modifiche organizzative dell’assetto del Gruppo.

In quest’ottica, sono state individuate, quali aree maggiormente sensibili, quella amministrativa, intesa in senso lato, quella avente ad oggetto i rapporti con gli Enti e così, sotto un profilo più generale, i rapporti con la Pubblica amministrazione (considerato altresì che la gran parte delle strutture sanitarie sono accreditate con il SSN) e quella avente ad oggetto la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente.

4.2. Specificare i principi ispiratori delle condotte da tenersi nella Società e nelle Società controllate, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle aree più sensibili e con la consapevolezza che a tali principi si accompagnano e devono accompagnarsi, per quanto possibile, procedure di gruppo capaci di dare attuazione alle regole d’ordine generale e di garantire un adeguato controllo del rispetto delle stesse. A questo riguardo, il Gruppo Villa Maria spa ha già adottato numerose procedure soggette a personalizzazione ed attuazione da parte delle società controllate, tra le quali si ricordano, tralasciando quelle più direttamente riferibili all’implementazione del sistema qualità, le procedure “Fatturazione attiva”, “Amministrativo contabile”, “Redazione Bilanci”, “Finanziario”, “Gestione sistemi informativi”, “Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, “Gestione sistema ambientale”. Al di là di ciò, ed a conferma della valenza etica del presente Modello, largo spazio è stato dedicato ai rapporti con gli utenti e, principalmente, ai rapporti con i pazienti che afferiscono alle strutture sanitarie.

4.3. Attribuire al Modello un’efficacia non limitata all’operatività interna alla Società ed alle Società controllate ma tale da incidere anche nei rapporti tra questa ed i terzi fornitori, consulenti o partners, al fine di favorire la diffusione della consapevolezza che l’operare con il Gruppo Villa Maria spa, a qualsiasi livello, comporta sia la conoscenza che il rispetto del Codice Etico e del Modello.

4.4. Designare un Organismo di Vigilanza, competente ed autonomo, preposto a vigilare sulla corretta attuazione del presente Modello ed al quale devono rapportarsi amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della Società. A questo riguardo, si ritiene opportuno confermare l’indirizzo assunto nel 2005 volto a suggerire che ciascuna società controllata non di piccola dimensione designi un proprio Organismo di Vigilanza con una composizione analoga a quello nominato dalla Società, affinché, ad una omogeneità di indirizzi e di protocolli operativi, si accompagni un’uniformità nei controlli e nella vigilanza, fermo restando che le Società controllate potranno comunque istituire, ed alcune di esse hanno fatto questa scelta, Organismi di Vigilanza con una diversa composizione e che nelle Società controllate di piccola dimensione (come

più innanzi definite alla luce dei criteri di qualificazione suggeriti da AIOP) le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dalla direzione della società stessa.

4.5. Attribuire all'Organismo di vigilanza della Società anche una funzione di riferimento per gli Organismi di vigilanza delle Società controllate, in coerenza a quanto già riferito nel riprendere l'esperienza maturata dall'Organismo della Società fin dalla sua prima istituzione.

4.6. Precisare un idoneo sistema sanzionatorio in caso di violazione del Modello, pur con la consapevolezza dei limiti, posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, alla capacità della Società di adottare un proprio sistema idoneo a reprimere e sanzionare comportamenti ritenuti illeciti o, comunque, meritevoli di sanzione da parte della Società stessa.

4.7. Indicare gli strumenti, e le connesse responsabilità, idonei non solo a diffondere la conoscenza del Modello ma a rafforzare la formazione dei Destinatari al fine di consolidare una cultura aziendale fondata su responsabilità e controlli, affinché ciascun soggetto, all'interno dell'azienda, prenda consapevolezza della responsabilità del proprio ruolo.

DEFINIZIONI

ATTIVITÀ - Si intende qualsivoglia condotta tenuta dai Destinatari nello svolgimento dei compiti ad essi riservati dalla legge o ad essi assegnati sulla base del contratto di lavoro o dei rapporti contrattuali in essere attraverso i quali sono stati attribuiti loro, in relazione alle funzioni espletate, specifici incarichi.

ATTIVITÀ SENSIBILI - sono le attività svolte dalla Società nel cui ambito sussiste il maggior rischio, anche potenziale, di commissione dei reati di cui al D. Lvo n. 231 con la precisazione che non tutti i reati previsti dal Decreto afferiscono ad un'area sensibile, essendo la loro possibile commissione del tutto avulsa dell'operatività aziendale e così dall'Attività.

In particolare l'analisi dei rischi che ha preceduto l'elaborazione e l'aggiornamento del presente Modello hanno consentito di individuare le seguenti aree come aree/attività maggiormente sensibili: "Amministrazione della società", "Rapporti con gli Enti", "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", "Tutela dell'ambiente".

CARTA DEI SERVIZI - Si intende il documento in cui trovano descrizione i servizi offerti dalla Struttura sanitaria e le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni. Assume inoltre il carattere di strumento di conoscenza per l'Utente.

DESTINATARI - si intendono i soggetti di cui all'art. 5 del D.lvo n. 231/2001 e così le "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" e le "persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti" di cui sopra. Per soggetti da considerarsi in posizione apicale ai sensi del disposto dell'art.5, lett a) del D.lvo n. 231/2001, si intendono, oltre agli amministratori della Società, i Dirigenti della stessa, e i soggetti preposti alla Direzione di unità organizzative, intendendosi per tali, con riferimento alle società controllate che svolgono prestazioni sanitarie, il Direttore sanitario della Struttura ed i Responsabili delle Unità operative nei quali è articolata l'attività sanitaria della Struttura.

Si intendono inoltre quali Destinatari del presente Modello anche:

- a) i professionisti che, in forma individuale o quali componenti un'Associazione professionale o un'Equipe professionale, erogano prestazioni nell'interesse della Società, essendo inseriti nell'assetto organizzativo dell'azienda,
- b) i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui la Società affida, in via continuativa, lo svolgimento di specifici servizi di sua competenza e la cui attività è, di conseguenza, pienamente inserita nell'organizzazione stessa della Società,
- c) i soggetti che operano in qualità di titolari di contratti di collaborazione nel caso in cui la finalizzazione della prestazione dovuta comporti un loro significativo inserimento nell'organizzazione aziendale. Sono invece esclusi dalla definizione di "Destinatari" i professionisti che svolgono un'attività professionale in modo non continuativo a prescindere dal ruolo di direzione funzionale ad essi riservato nell'organizzazione sanitaria dell'attività, in quanto non soggetti alla direzione e vigilanza delle figure di cui all'art. 5, lett. a), del D.Lvo n. 231/2001.

ENTE DI PICCOLA DIMENSIONE - Si intendono, per quanto attiene alle Società controllate che erogano prestazioni sanitarie, le società che gestiscono strutture sanitarie con meno di 90 posti letto, ove per disposizione normativa - DPCM 27.06.86 e successive leggi regionali di attuazione - le funzioni di Direttore Sanitario siano attribuibili anche al responsabile del raggruppamento di "unità funzionali". Ciò conformemente a quanto indicato dall' Associazione Italiana Ospedalità Privata, cui aderiscono le Società controllate che gestiscono strutture sanitarie, nelle Linee Guida per l'adozione del Modello Organizzativo e Gestionale proposte nel settembre 2014 ed aggiornate nel luglio 2017. Ugualmente è Ente di piccola dimensione la Società controllata caratterizzata da semplicità della struttura e dell'organizzazione interna.

A questo riguardo, sono qualificati come Ente di piccola dimensione le Società controllate dal Gruppo Villa Maria, elencate nell'Allegato III.

GRUPPO - Si intende il complesso delle Società controllate da Gruppo Villa Maria spa, di cui all'allegato II

MODELLO - Si intende il complesso di principi etici e organizzativi, gestionali e di controllo che deve indirizzare l'attività della Società e delle Società controllate e regolare i comportamenti posti in essere da queste ultime, dai Destinatari in posizione apicale o da loro sottoposti. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è funzionale all'attuazione del disposto del D.Lvo n.231 del 2001 e rappresenta il Modello di riferimento per le Società controllate nonché il Modello delle stesse nel caso in cui non abbiano adottato un proprio e specifico Modello. Quando non diversamente specificato, il riferimento al Modello deve intendersi sia al Modello qui approvato sia alle Procedure operative adottate in attuazione dello stesso sia alle Procedure di Gruppo adottate dal Gruppo Villa Maria S.p.a.

ORGANISMO DI VIGILANZA - Si intende l'Organo nominato dalla Società e dalle Società controllate, in attuazione del D.lvo n. 231 del 2001 costituito in forma collegiale, preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Modello da parte della stessa. L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli organi di gestione, controllo e revisione contabile della Società, è composto anche da soggetti inseriti nell'organizzazione aziendale al fine di poter recepire e riscontrare con immediatezza le indicazioni e i controlli dell'Organismo ed è presieduto da

una persona che, per la sua professionalità e correttezza morale, assicuri l'indipendenza dell'Organismo stesso.

L'Organismo è destinatario di un budget di spesa, il cui utilizzo non è soggetto ad alcun condizionamento da parte della Società.

PROCEDURE O PROTOCOLLI DI GRUPPO - Si intendono le procedure di gruppo volte a disciplinare aree di attività delle società controllate con riferimento alla gestione centralizzata delle stesse da parte del Gruppo Villa Maria S.p.a., coerentemente alle procedure adottate ed al Modello, essendo le Procedure di Gruppo componenti essenziali del Modello stesso.

REATI - Si intendono i reati presupposto di cui al D.Lvo. n. 231, di cui all'Allegato I.

RESPONSABILITÀ - La configurabilità di una responsabilità in capo alla Società si ha quando il reato è stato commesso da un Destinatario in posizione apicale nell'interesse o a vantaggio della Società stessa e quest'ultima non è in grado di dimostrare d'aver efficacemente attuato il Modello per prevenire reati della specie di quello verificatosi.

SOCIETÀ - Si intende il soggetto di diritto che ha adottato il presente Modello. Quando non diversamente specificato, il riferimento alla Società è da intendersi al Gruppo Villa Maria spa.

SOCIETÀ CONTROLLATA - Si intende una società soggetta alla direzione e coordinamento del Gruppo Villa Maria S.p.a. e comunque soggetta al controllo della stessa ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2359 c.c. Al momento dell'approvazione del Modello come aggiornato, il Gruppo Villa Maria è articolato come illustrato nell'Allegato II.

SOGGETTI APICALI - Si intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia funzionale (presidi ospedalieri), nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società e delle Società controllate. Sono, inoltre, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione della Società.

SOGGETTI SUBORDINATI - Si intendono i soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei Soggetti in posizione apicale.

STRUTTURA - Si intende il complesso aziendale preposto all'erogazione di prestazioni sanitarie gestito dalle Società controllate elencate nell'allegato IV che erogano

prestazioni sanitarie.

TERZO - Si intende qualsivoglia persona, fisica o giuridica, tenuta ad adempiere ad una prestazione d'interesse per la Società e non qualificabile come Destinatario. Sono Terzi anche i professionisti che collaborano con la Società pur senza assumere la qualifica di Destinatario

UTENTE - Si intende qualsivoglia persona fisica che usufruisce delle prestazioni e dei trattamenti sanitari erogati dalla Struttura.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

1. La Società e le Società controllate operano attraverso una chiara definizione delle responsabilità attribuite al personale ed ai collaboratori e delle linee di dipendenza fra le posizioni organizzative volte ad assicurare la rispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalla formalizzazione dell'organizzazione.

L'assetto complessivo del Gruppo è descritto nell'Allegato II.

In particolare, l'assetto organizzativo della Società e di ogni Società controllata è rappresentato nei seguenti documenti:

-organigramma aziendale;

-sistema di deleghe conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione avendo particolare riguardo all'amministrazione ordinaria disgiuntamente dalla straordinaria, alle specifiche competenze ed all'osservanza delle procedure e linee di gruppo,

- sistema di procedure di cui la Società si è dotata, per la gestione dei processi aziendali. Tali procedure hanno le seguenti caratteristiche.

a) adeguata diffusione nell'ambito delle Società controllate, al management ed al personale direttamente coinvolto dall'oggetto della procedura, chiamato a personalizzarle in ragione delle peculiarità del loro operare e a dare alle stesse piena ed efficace attuazione, in un rapporto costante con la funzione della Società preposta a tali tematiche,

b) tracciabilità delle operazioni attraverso adeguati supporti documentali e informatici che consentono di cogliere le motivazioni dell'operazione e di individuare i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione stessa,,

c) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la

previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali.

2. Le principali Procedure di gruppo che oggi regolamentano l'operatività della Società e del Gruppo e che sono state validate dall'Organismo di Vigilanza e debitamente personalizzate dalle Società controllate sono le seguenti:

- "Fatturazione attiva",
- "Amministrativo contabile",
- "Redazione Bilanci",
- "Finanziario",
- "Gestione sistemi informativi",
- "Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro",
- "Gestione sistema ambientale".

LA FORMAZIONE DEL MODELLO NEL RISPETTO DEI CRITERI POSTI DAL D.LVO. N. 231 DEL 2001

1. Il Modello adottato dalla Società è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle Attività concretamente svolte dalla Società e complessivamente dal Gruppo nelle sue diverse articolazioni soggettive.

Il Modello approvato dalla Società si presenta così, come già anticipato, come un complesso unitario a valenza generale e, perciò, di immediata lettura e consultazione, nel cui ambito si è anche preferito evitare riferimenti diretti alle misure di prevenzione funzionali ai diversi e specifici reati presupposto, rinviando alle specifiche procedure che rappresentano la concreta modalità attuativa delle prescrizioni poste nel Modello. In considerazione di ciò, la Società, al termine dell'analisi dei rischi condotta con riferimento sia all'Attività propria che a quelle delle Società Controllate, ha considerato come rilevanti i reati presupposto che afferiscono, direttamente o indirettamente, all'attività amministrativa della Società stessa (e perciò, a titolo esemplificativo, reati societari, i reati di ricettazione, di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati connessi nei rapporti con gli Enti), ai reati connessi ai rapporti con gli Enti ed ai reati in tema di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente. In ragione di ciò, e per non appesantire inutilmente un Modello che deve pur essere di facile ed

utile consultazione se si vuole che sia effettivamente patrimonio di tutti i Destinatari, si è evitato di declinare misure di prevenzione alla commissione di reati del tutto estranei all'Attività e la cui previsione avrebbe solo rappresentato un esercizio teorico in funzione di una completezza d'approccio del tutto superflua.

Proprio alla luce di tali valutazioni, si è ritenuto opportuno mantenere l'impostazione originaria del Modello fondata essenzialmente sulla ricognizione delle aree d'Attività e dei rapporti di maggiore interesse, con riferimento ai reati presupposto di possibile commissione in seno alla Società ed alle Società Controllate, dedicando anche ampio spazio non solo all'operatività dei Destinatari del Modello ed ai rapporti tra essi e la Società nonché ai rapporti tra la Società ed i Terzi, al fine di dar conto di regole che devono indirizzare l'agire dei Destinatari e le relazioni tra essi ed i Terzi. Questo anche in ragione della valenza etica del presente Modello, delineando così regole che, in un certo senso, percorrono orizzontalmente tutta l'Attività e così sono volte a prevenire non solo la commissione di specifici reati presupposto ma a garantire l'eticità della condotta della Società nella sua organizzazione interna e nel suo operare sul mercato.

Né va sottovalutato il fatto che l'impianto e le finalità poste dal D.Lgs. n. 231 sono volti a far sì che l'Ente si doti di un'organizzazione adeguata capace di prevenire la commissione dei reati presupposto, e perciò si è deciso di mantenere nel Modello anche le prescrizioni e indicazioni destinate alle sole Società controllate, essendo il Gruppo Villa Maria consapevole che è sempre indispensabile un "controllo di gruppo" al fine di verificare, con continuità, la corretta attuazione delle regole che la Società si è complessivamente data. Dalle considerazioni sopra brevemente sintetizzate è emersa anche l'opportunità, in linea con le indicazioni dell'AIOP, di mantenere un assetto unitario e complessivo del Modello in quanto molteplici reati presupposto sono ipoteticamente riferibili a diverse figure di Destinatari e a diverse Attività svolte in seno alla Società ed alle Società controllate. In ciò il Modello adottato mantiene, anche in questa sua terza edizione, una disciplina unitaria volta a regolamentare tutte le attività da chiunque poste in essere, rispetto a tutti i reati commettabili nell'ambito dello svolgimento delle Attività. Questo approccio, presenta infatti, come si legge nelle Linee Guida AIOP, "il vantaggio di assicurare, nella fase così detta di "efficacie

attuazione", una maggiore trasparenza complessiva aziendale per la conoscenza che ne deriva di ogni procedura anche da parte di chi sia addetto ad una procedura diversa"

2. Come già anticipato la predisposizione e l'aggiornamento del Modello sono stati preceduti da una completa analisi dei rischi, condotta anche dall'Organismo di Vigilanza delle Società attraverso ispezioni in numerose Società controllate, e cioè da un'analisi circostanziata dei processi e delle Attività della Società e tale analisi ha evidenziato:

- Le Attività e le aree a rischio,
- Le possibili modalità di attuazione degli illeciti,
- Le misure di prevenzione già in atto,
- Le misure di prevenzione da adottare in quanto volte a ridurre ulteriormente il rischio di reato.

L'indagine è stata eseguita mediante la raccolta di una serie di informazioni sia tramite incontri diretti con i soggetti apicali, sia grazie all'analisi delle procedure della Società e delle Società controllate. Un apporto significativo è stato dato anche dai servizi del Gruppo e così in particolare dai servizi compliance, qualità e sicurezza sul lavoro.

3. Il Modello qui adottato risponde perciò, compiutamente, non solo alle peculiarità della Società e del suo assetto organizzativo ma anche alle esigenze poste dal Decreto. Nella Parte Seconda del Modello sono precisati i Principi Generali che devono indirizzare l'attività della Società e dei Destinatari ma, in sintesi, il Modello soddisfa alla necessità di:

I) delineare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione ed il continuo affinamento di un assetto organizzativo volto ad individuare i soggetti attivi di ogni operazione, che garantisca la piena applicazione del principio di separazione delle funzioni e che documenti i controlli effettuati con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle aree più sensibili,

II) indicare le basi di specifiche procedure, tenendo conto di quelle già in essere, capaci di dare attuazione alle regole d'ordine generale previste nel Modello e, così, di garantire un adeguato controllo del rispetto delle stesse, attraverso, in particolare,

a) la verifica di ogni operazione rilevante, la tracciabilità degli atti e delle transazioni, attraverso adeguati supporti documentali o informatici che attestino le

motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione stessa (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione),

- b) l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e, perciò, la definizione delle responsabilità nell'ambito delle diverse Attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla,
- c) l'attribuzione ai Destinatari di poteri coerenti con le responsabilità organizzative, grazie anche ad una precisa e responsabile assegnazione di deleghe, ad evitare sovrapposizioni di ruoli e elusioni di responsabilità,
- d) l'assicurare un'evidenza di tutte le operazioni svolte ed il conservare la documentazione pertinente, a cura del Responsabile della funzione interessata alle stesse,
- e) il monitoraggio e la connessa verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello ai fini del suo aggiornamento periodico, in ragione sia delle modifiche normative eventualmente intervenute sia delle esigenze emerse in sede d'applicazione dello stesso, assumendo il Modello come uno strumento dinamico di controllo,
- f) la diffusione del Modello ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure adottate,
- g) l'attribuzione al Modello di un'efficacia non limitata all'operatività della Società ma tale da incidere anche nei rapporti tra questa ed i Terzi fornitori, appaltatori di opere e servizi, collaboratori e consulenti, al fine di favorire la diffusione della consapevolezza che l'operare con la Società, a qualsiasi livello, comporta sia la conoscenza che il rispetto del Modello,

III) definire i requisiti soggettivi e le funzioni di un Organismo di Vigilanza, che deve operare in autonomia e indipendenza, con professionalità, continuità di azione e conoscenza dei percorsi aziendali, precisando altresì gli obblighi di informazione nei confronti dello stesso Organismo, affinché esso sia posto nelle condizioni di poter vigilare effettivamente sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.;

IV) delineare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di prevenzione indicate

nel Modello, pur con la consapevolezza dei limiti, posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, alla capacità della Società di adottare un proprio sistema idoneo a reprimere e sanzionare comportamenti ritenuti illeciti o, comunque, meritevoli di sanzione da parte della Società stessa.

4. Il Modello qui adottato nella sua nuova edizione costituisce, perciò, il cuore dell'attività di prevenzione che la Società deve attuare per andare esente da responsabilità derivante dalla commissione di reati da parte dei Destinatari, con l'avvertenza che il Decreto disciplina altresì il regime della responsabilità della Società nel caso di sue vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

PARTE SECONDA

- Titolo I -

PRINCIPI GENERALI

I.1. La Società e le Società controllate si impegnano ad operare ad ogni livello, in piena conformità a quanto previsto nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo atto a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal D. Lvo. n. 231.

I.2. I principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico del Gruppo Villa Maria spa costituiscono, altresì, regole che devono improntare l'attività della Società, delle Società controllate e di tutti i Destinatari a qualsiasi livello, ma devono soprattutto indirizzare l'operato dei Destinatari in posizione apicale, stante non solo la loro maggiore responsabilità ma anche il loro essere punto di riferimento gestionale e organizzativo per gli altri Destinatari.

I.3. Tutti i Destinatari che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nella Società e nelle Società controllate sono tenuti a conoscere, rispettare e far rispettare il Codice Etico della Società ed il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I.4. Tutti i Destinatari devono essere pienamente consapevoli che non sono mai conformi all'interesse del Gruppo atti o comportamenti che configurano violazioni

del Modello o che, pur svolti per perseguire un interesse o un vantaggio per la Società o le Società controllate configurino fattispecie di reati o di atti illeciti.

I.5. La Società si impegna affinché il sistema di controllo adottato dalla stessa e dalle Società controllate garantisca il pieno rispetto dei seguenti principi:

- a) le responsabilità di gestione siano debitamente formalizzate,
- b) il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun Amministratore o Direttore o Procuratore,
- c) la separazione delle funzioni sia tale da escludere l'identità fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i necessari controlli,
- d) i processi che hanno portato alla formazione di una decisione siano adeguatamente documentati e tracciati,
- e) la documentazione, anche istruttoria, che ha portato alla formazione della decisione sia adeguatamente archiviata e facilmente accessibile,
- f) i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano facilmente monitorati.

I.6 Nel definire la propria struttura organizzativa e funzionale, la Società e le Società controllate ottimizzano l'impiego delle risorse umane senza alcuna discriminazione di sesso, religione e nazionalità, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva.

I.7. Le Società controllate sono tenute ad adottare e, comunque, ad osservare i protocolli operativi adottati dalla Società, ferma restando la loro autonomia nel discostarsi dagli stessi, adottando specifici protocolli operativi, a fronte di motivazioni radicate sulla peculiarità dell'assetto amministrativo e organizzativo delle stesse. Tali motivazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Destinatario responsabile dell'attività amministrativa del Gruppo Villa Maria S.p.a.

L'adozione da parte della Società delle procedure di Gruppo, anche eventualmente modificate in accordo a quanto sopra previsto, onfigura un obbligo per le Società controllate tenute a dare piena attuazione alle stesse e perciò un dovere per gli amministratori e direttori di verificarne l'implementazione ed il pieno rispetto, essendo questa una condizione essenziale per il riscontro continuativo dell'attuazione del Modello.

I.8. I Destinatari sono tenuti ad osservare le

determinazioni assunte dagli organi di controllo e revisione della Società nonché le disposizioni dettate dalle Autorità regolatrici esterne nelle materie e per le funzioni da esse esercitate, nel rispetto della normativa vigente e nei settori connessi con la propria attività.

I.9. I Destinatari nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'interesse del Gruppo, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa, anche solo potenzialmente, essere ravvisata una loro situazione di conflitto di interessi con quello del Gruppo, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

I.10. E' dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

I Destinatari sono altresì tenuti ad aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente rispetto ai compiti cui essi sono preposti.

La Società assicura la formazione dei Destinatari con riferimento alla corretta attuazione del Modello, distinguendo i corsi formativi in ragione delle diverse aree di rischio. La partecipazione dei Destinatari ai programmi di formazione è obbligatoria, essendo a tal fine previsti controlli sull'effettiva partecipazione dei Destinatari stessi.

I.11. Al fine di dare piena efficacia al Modello e di corredare la sua applicazione con un adeguato apparato sanzionatorio i Destinatari sono informati del fatto che la loro collaborazione con la Società e le Società controllate presuppone inderogabilmente non solo la piena conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello ma anche la consapevolezza che la violazione dello stesso configura una violazione degli impegni assunti nel lavorare e collaborare con la Società e le Società controllate e comporta la conseguente applicazione di misure disciplinari e sanzionatorie..

I.12. Fermo restando quanto sopra precisato, i Destinatari preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali improntano i procedimenti negoziali nel rispetto delle Procedure di Gruppo ed alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente.

I.13 La Società e le Società controllate operano affinché i Terzi assumano come loro dovere l'osservanza del Codice Etico e del Modello e a far sì che la violazione

del Modello da parte del Terzo contraente comporti, nei rapporti contrattuali che saranno definiti, la risoluzione del rapporto contrattuale, a meno che non venga posto immediato rimedio alla violazione stessa, nonché il pieno diritto della Società di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti allorché sia lesa la sua immagine ed onorabilità.

I.14. La Società e le Società controllate non tollerano alcuna forma di regalìa o di favore, che sia finalizzata al conseguimento, da parte dei Terzi, di trattamenti di vantaggio o comunque di facilitazione nello svolgimento delle procedure di selezione per la scelta del contraente nonché nell'esecuzione del contratto. Tale principio è riferito sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per la Società medesima e/o i Destinatari, ad eccezione di quelli di modico valore in occasione di ricorrenze o festività.

- Titolo II -

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

II.1. L'assetto amministrativo della Società ed il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno devono essere coerenti con le responsabilità assegnate e, così, con le funzioni svolte da ciascun Destinatario.

La conoscenza dell'assetto delle deleghe e delle funzioni è garantita sia dalla formalizzazione dei livelli di dipendenza gerarchica attraverso organigrammi periodicamente aggiornati.

II.2. La Società e le Società controllate garantiscono l'applicazione del principio della separazione delle funzioni e perciò l'effettuazione di un'operazione deve essere condotta da un Destinatario diverso da chi l'autorizza, la contabilizza o la controlla, affinché non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti dei Terzi e chi dispone il pagamento.

In particolare, considerato che nessun Destinatario può gestire in autonomia un intero processo che si concluda con l'assunzione di oneri da parte della Società o pagamenti a favore di Terzi, ogni procedura amministrativa e, così, il percorso di avvio, esecuzione e conclusione di un'Attività, deve essere suddiviso in fasi, escludendo, per quanto possibile, che più fasi della medesima procedura siano di competenza del

medesimo Destinatario.

II.3. Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, deve poter essere soggetto alla possibile verifica di altri Destinatari.

II.4. Ogni operazione che comporti l'utilizzo o la destinazione di risorse finanziarie o l'assunzione di impegni da parte della Società deve essere motivata dal Destinatario responsabile della funzione interessata all'operazione stessa.

II.5. E' fatto divieto agli amministratori, ai direttori, ai dirigenti ed ai Destinatari che svolgono funzioni direttive nell'ambito dell'assetto organizzativo della Società e delle Società controllate sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti o di accettare la promessa di ricevere, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

II.6. I Destinatari coinvolti in procedure che comportino l'adozione di provvedimenti o anche di meri atti prodromici o comunque rilevanti nell'ambito di processi decisionali aventi incidenza sulla amministrazione della Società, devono far sì che gli atti stessi siano sempre verificabili nel loro percorso formativo ed abbiano contenuti coerenti e congrui rispetto all'Attività che si intende intraprendere o che si sia già intrapresa.

Al fine di garantire che l'amministrazione della Società sia tenuta nel rispetto dei requisiti di veridicità, accessibilità e completezza della documentazione, ogni atto rilevante a fini amministrativi deve consentire sia l'individuazione del Destinatario responsabile dello stesso sia la riconducibilità dell'atto al provvedimento deliberativo dell'Organo amministrativo o del Destinatario responsabile della funzione competente.

Per ogni operazione deve perciò essere assicurata, riassuntivamente:

- a) la coerenza della stessa rispetto al budget approvato dalla Società, fermo restando che eventuali scostamenti devono essere motivati dal Destinatario che propone lo scostamento,
- b) l'agevole individuazione delle motivazioni sottese alle spese disposte ed ai pagamenti effettuati,
- c) la sussistenza di un contratto o di un ordine a supporto del pagamento,
- d) l'agevole ricostruzione del procedimento che ha originato l'operazione, compresi gli atti che hanno condizionato la decisione finale, così da individuare

con immediatezza i ruoli e le responsabilità dei diversi Destinatari intervenuti nel suo svolgimento e garantire la tracciabilità dell'intero processo formativo della decisione o dell'atto,

- e) l'individuazione del Destinatario che ha formato l'atto che ha portato alla decisione,
- f) la corrispondenza di ciascuna registrazione con la documentazione di supporto che i Destinatari incaricati sono tenuti a conservare.

II.7. I Destinatari, indipendentemente dall'incarico ricoperto o dalla funzione espletata, qualora vengano a conoscenza di omissioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili, sono tenuti ad informare tempestivamente i Responsabili della funzione amministrativa e della funzione interessata, i quali sono tenuti a comunicare al Destinatario che ha fatto la segnalazione, le iniziative intraprese al fine di porre rimedio al fatto riscontrato nonché l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui si ravvisi una violazione anche solo potenziale del Modello.

II.8. Al fine di prevenire la commissione di reati presupposto riconducibili all'area amministrazione, il Gruppo ha adottato, tra le altre, le Procedure "Fatturazione attiva", "Amministrativo contabile", "Redazione bilanci", "Finanziario".

II.9. Il sistema di amministrazione e contabilità adottato dalla Società e delle Società controllate deve garantire la registrazione di ogni operazione di natura economico-finanziaria, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità disciplinati dalle norme generali e speciali in materia. In particolare, ogni registrazione contabile deve essere effettuata in modo tale da consentire la tracciabilità ed il controllo della veridicità della stessa, in ordine alla causa che l'ha determinata ed alla legittimazione del soggetto destinatario della prestazione di cui alla registrazione.

II.10. A tal fine, è fatto divieto

- dar corso a pagamenti in contanti, salvo che per modiche somme e con espressa autorizzazione da parte del Destinatario responsabile della funzione interessata;
- emettere assegni bancari per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;

- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven"

II.11. Nell'ambito dell'organizzazione e controllo dell'amministrazione della Società al fine, soprattutto, di prevenire la commissione di reati a valenza societaria, si individuano le seguenti specifiche aree a maggior rischio:

- a) tenuta e gestione della contabilità,
- b) redazione di bilanci e rendiconti periodici e flussi informativi che devono rappresentare in modo esaustivo, veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della società, essendo il destinatario preposto all'amministrazione tenuto a garantire una facile accessibilità agli atti ed alla documentazione societaria ed a far sì che i fatti materiali rilevanti e tutte le comunicazioni sociali siano rispondenti al vero e non contengano omissioni nè siano tali da indurre altri in errore ed a far sì che gli organi preposti al controllo ed alla revisione possano assolvere agevolmente alla loro funzione,
- c) gestione dei rapporti con il collegio sindacale ed i revisori al fine di garantire agli stessi facilità d'accesso alle informazioni richieste e così facilità di svolgimento delle funzioni ad essi riservate dalla legge,
- d) gestione degli adempimenti giuslavoristici e fiscali,
- e) gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale,
- f) gestione dei rapporti con gli enti preposti al controllo di qualità.

In particolare le aree di Attività nelle quali i Destinatari in posizione apicale dovranno soprattutto dar corso a percorsi chiaramente leggibili e verificabili sono le seguenti:

- a) flussi finanziari,
- b) formazione del bilancio,
- c) acquisto di beni e servizi,
- d) negoziati con enti per l'erogazione di prestazioni,
- e) organizzazione di convegni e congressi,
- f) donazioni, atti di liberalità, sponsorizzazioni, borse di studio,
- g) consulenze.

II.12. I Destinatari devono sempre tenere un comportamento collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione dei report periodici richiesti

dalla Società, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di assicurare un'informazione continua, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale sia da parte dell'organo di controllo della società stessa sia da parte della funzione controllo di gestione della Società.

II.13. I Destinatari sono tenuti ad osservare le determinazioni assunte dagli organi di controllo e revisione della Società nonché le disposizioni dettate dalle Autorità esterne nelle materie e per le funzioni da esse esercitate, nel rispetto della normativa vigente e nei settori connessi con la propria attività.

II.14. Fermo restando quanto sopra precisato, i Destinatari preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali per conto della Società, improntano i procedimenti negoziali nel rispetto delle procedure di Gruppo, alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente e nel rispetto dell'interesse pubblico cui è comunque indirizzata l'attività sanitaria svolta dalla gran parte delle Società controllate.

II.15. Fatta salva l'eventualità di scelte motivate da particolari competenze professionali o da peculiarità della fornitura che comportano l'avvalersi di specifici fornitori o di fornitori abituali già selezionati, i Destinatari devono procedere alla selezione e scelta del Terzo contraente accertando, per quanto possibile, l'onorabilità e affidabilità del contraente attraverso l'acquisizione di informazioni sul Terzo contraente, sul suo legale rappresentante e sugli amministratori con particolare ma non esclusivo riferimento ad eventuali condanne per i reati di cui al D.Lvo n.231 assicurando ad ogni potenziale fornitore pari opportunità, grazie all'adozione di criteri valutativi oggettivi, trasparenti e documentalmente riscontrabili.

II.16. In particolare la Società adotta criteri di valutazione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente in ragione del miglior prezzo o dell'offerta più vantaggiosa sotto una pluralità di profili quali:

- a) la congruità delle risorse umane e degli specifici profili rispetto all'Attività da svolgere,
- b) il pieno rispetto della normativa a tutela dei lavoratori,
- c) le condizioni già ottenute per analoghe forniture, lo specifico *Know How* acquisito, la progettualità

nella gestione della fornitura o nella realizzazione dell'opera,

- d) le specifiche certificazioni di settore e di processo. Fermi restando i principi di cui sopra, la Società procede agli acquisti avvalendosi del Destinatario responsabile degli acquisti ed attivando un sistema di selezione, autorizzazione e controllo.

II.16.2. La selezione del fornitore è svolta attraverso una comparazione delle offerte in accordo ai principi sopra richiamati e si conclude con una proposta di acquisto vistata dal Destinatario preposto alla funzione. L'autorizzazione all'acquisto è affidata a Destinatario diverso da quello che ha proceduto alla selezione del fornitore.

II.16.3 L'approvvigionamento di beni e servizi è regolato da contratto ovvero ordine scritto, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio.

II.17. I consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e la loro individuazione è sempre motivata dalla funzione aziendale competente.

II.17.1. L'incarico consulenziale deve prevedere il contenuto della prestazione richiesta e il compenso previsto che deve essere coerente rispetto alla prestazione richiesta. La remunerazione di attività consulenziali deve sempre essere suffragata da documentazione attestante l'effettività della consulenza erogata.

II.18. Per le operazioni riguardanti l'attività di recupero dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, il responsabile della funzione opera affinché tali rapporti siano tenuti in modo trasparente, documentato e verificabile, grazie anche alla tracciabilità dei processi di monitoraggio del credito scaduto, di recupero crediti, ivi incluse eventuali transazioni extragiudiziarie, di autorizzazione ed emissione di note di credito.

II.19. Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità e del contenzioso giudiziario, è previsto che sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni.

II.20. Le iniziative convegnistiche e/o congressuali promosse, co-promosse o anche solo sponsorizzate e/o patrocinate dalla Società e delle Società controllate devono essere sempre motivate sotto un profilo

scientifico-culturale.

In ragione di ciò, l'organizzazione di tali eventi, nelle diverse articolazioni con i quali possono essere organizzati o sostenuti, deve essere preceduta da una relazione del Destinatario preposto a tale funzione nella quale si attesti la valenza scientifico-culturale dell'evento stesso nonché da una relazione del Destinatario dell'area amministrativa con la quale si accerti la congruità della spesa prevista.

II.21. Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di promozione e marketing, i protocolli di prevenzione prevedono che sia garantita la tracciabilità del processo di eventuale autorizzazione e sottoscrizione di contratti relativi a tutte le iniziative di promozione e marketing e che le attività siano verificate dai Destinatari responsabili di funzione in modo che sia assicurata la veridicità di quanto esposto nelle comunicazioni promozionali.

- Titolo III -

RAPPORTI CON GLI ENTI

III.1. I Destinatari sono tenuti a mantenere un comportamento leale e trasparente con la Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto della legge e favorendo qualsivoglia controllo e verifica venga disposta dalla Pubblica Amministrazione. A questo riguardo rientrano nella categoria "Pubblica Amministrazione" tutti gli Enti ed i soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio, intendendosi per funzione pubblica le attività disciplinate da norme di diritto pubblico e per pubblico servizio le attività disciplinate da norme di diritto pubblico ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica.

III.2. I rapporti con gli Enti sono tenuti nel rispetto della massima trasparenza e con modalità tali da prevenire la realizzazione di condotte illecite idonee a ledere l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. In particolare è inibita qualsivoglia condotta ingannevole tale da condizionare o indurre in errore la Pubblica Amministrazione.

III.3. Possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti preventivamente autorizzati dalla Società e preposti

a tale funzione. I Destinatari autorizzati riportano il contenuto e l'esito degli incontri intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione al responsabile funzionale.

A questo riguardo, la sottoscrizione di contratti con Enti pubblici (ASL, Regione, Università) deve essere preceduta dal giudizio di congruità espresso del Destinatario responsabile del controllo di gestione ed approvata dal Presidente della Società o da un consigliere d'amministrazione munito di formale delega.

III.4. In ragione della specificità dell'oggetto delle Società controllate che erogano prestazioni sanitarie ed in considerazione, tra l'altro, della continuità dei rapporti di queste ultime con le Regioni, le ASL, gli Enti ed i presidi ospedalieri, la Società e le Società controllate individuano quali aree a maggior rischio e perciò, come tali, quali aree nelle quali i Destinatari devono maggiormente vigilare in merito al rispetto del Modello:

- a) gestione dei rapporti con gli enti in sede di ottenimento, verifiche, modifiche, aggiornamenti delle autorizzazioni e degli accreditamenti,
- b) gestione dei rapporti con gli Enti nella contrattazione dei budgets annuali o pluriennali, nella negoziazione ed esecuzione dei contratti e delle convenzioni e nella trasmissione dei dati riferiti all'attività svolta,
- c) gestione dei rapporti con gli enti in sede di sperimentazioni gestionali,
- d) gestione dei rapporti con gli enti in occasione di forniture, anche reciproche, di servizi e di personale,
- e) gestione dell'attività di recupero crediti,
- f) gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute, della sicurezza ed igiene sul lavoro e della tutela ambientale,
- g) gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro con particolare riferimento al personale appartenente alle categorie protette,
- h) verifica delle condizioni d'assunzione o di conferimento di incarichi a personale straniero,
- i) gestione del contenzioso giuslavoristico, civile, penale ed amministrativo.

III.5. Le Società controllate ed i Destinatari sono tenuti, in particolare:

- a) a non erogare prestazioni sanitarie non necessarie,
- b) a non fatturare prestazioni sanitarie non effettivamente erogate,
- c) a non fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto

al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata all'Utente,

- d) a non erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri in quanto già ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero,
- e) a non duplicare la fatturazione per una medesima prestazione,
- f) a non omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

III.6. Il Destinatario preposto all'amministrazione e, nel caso, il Direttore sanitario, sono tenuti ad informare in modo continuo e puntuale gli amministratori della Società dell'andamento e dell'esito delle pratiche in essere con gli Enti e da loro rispettivamente curate.

III.7. I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti e ad adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli Organi ispettivi e di controllo.

A tal fine è data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle autorità di vigilanza e il Destinatario responsabile incaricato, deve stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, da aggiornare in relazione agli sviluppi e all'esito della stessa. I verbali di qualsivoglia visita ispettiva o accertamento sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza unitamente all'informativa redatta dal Destinatario.

III.8. E' vietato promettere, offrire o anche solo consegnare denaro, doni o altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti degli Enti e così della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, al loro coniuge o ai loro parenti o comunque familiari, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e, comunque, questi siano di modico valore.

III.9. E' vietato assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica amministrazione preposti all'area amministrativa o comunque alla negoziazione di forniture, con la quale la Società ha intrattenuto rapporti, nei due anni successivi al compimento di un atto di competenza dei predetti soggetti.

III.10. E' vietato aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta

o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche.

III.11. In caso di tentata concussione da parte di un funzionario pubblico, il Destinatario non deve dare seguito alla richiesta e deve informare con immediatezza l'Organismo di Vigilanza.

- Titolo IV -

RAPPORTI CON I DESTINATARI

IV.1. La Società si impegna ad organizzare e verificare il complesso delle proprie attività affinché i Destinatari e tra questi, in particolar modo, quelli che svolgono funzioni apicali che comportino il potere di impegnare la Società verso l'esterno o comunque di condizionarne specifici adempimenti, non commettano reati o illeciti in genere che, determinando un contrasto con l'interesse pubblico, screditino altresì l'immagine e la credibilità della Società stessa.

IV.2. La Società si impegna, nell'elaborare ed aggiornare i propri assetti organizzativi e funzionali ed in generale i protocolli operativi di cui si avvale, a non generare un effetto di deresponsabilizzazione dei Destinatari, essendo essenziale che sia sempre garantita l'individuazione del soggetto responsabile della decisione assunta con il provvedimento attuativo. La Società giudica il rispetto del principio di responsabilità uno strumento di garanzia non solo per la corretta gestione della Società stessa ma anche per il rispetto dei diritti degli Utenti ed in particolare degli Utenti che fruiscono di prestazioni sanitarie.

IV.3. I candidati all'assunzione da parte della Società sono sottoposti ad un colloquio valutativo il cui esito è formalizzato in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del responsabile del personale. Al candidato è richiesto di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di valutare l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi nonché una specifica dichiarazione di accettazione del Modello e del Codice Etico.

IV.4. È fatto espresso divieto di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale. A questo fine: a) la Direzione del personale raccoglie dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifica la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro; la documentazione viene conservata, ad opera della Direzione del personale, in un apposito archivio, al fine di agevolare eventuali controlli successivi.

IV.5. Nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, i Destinatari agiscono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) osservanza del presente Modello verificando, nelle aree di rispettiva competenza, l'efficace e continua attuazione del Modello stesso e sensibilizzando i propri collaboratori sulla necessaria osservanza del Modello e sulle situazioni a rischio di reato affinché il Modello sia patrimonio di tutti coloro che operano nella Società,
- b) eguaglianza, imparzialità e trasparenza nelle relazioni intercorrenti con gli Utenti,
- c) riservatezza e pieno rispetto della privacy,
- d) trasparenza nei rapporti con i Terzi.

IV.6. I Destinatari adempiono ai propri doveri d'ufficio conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro concluso con la Società, informando il proprio operato alle disposizioni dal presente Modello.

In ragione di ciò, i Destinatari hanno l'obbligo di:

- a) informare i Terzi con i quali intrattengono rapporti nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti in merito al contenuto del Modello, precisando come l'instaurazione di rapporti con la Società presupponga l'accettazione, da parte dei Terzi, dell'obbligo di adeguare la propria condotta a quanto previsto nel Modello stesso,
- b) informare l'Organismo di Vigilanza di eventuali comunicazioni ricevute in merito all'avvio di indagini nei loro confronti aventi ad oggetto i reati di cui all'allegato I e comunque di eventuali violazioni, anche solo potenziali, del Modello da parte di altri Destinatari e/o di Terzi di cui essi siano venuti a conoscenza, anche al di fuori dello svolgimento delle funzioni cui essi sono preposti in seno alla Società,
- c) prestare la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza allorché ne siano richiesti,
- d) evidenziare all'Organo amministrativo e di controllo

della Società e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni critiche o momenti di difficoltà nel dare attuazione a quanto previsto nel Modello,

- e) segnalare all'Organismo di Vigilanza ed alle autorità competenti la provenienza di denaro, beni o altra utilità da condotte illecite ed avendo commesso un delitto non colposo impiegare, sostituire o trasferire in altre attività o impieghi, i beni o le utilità provenienti dalla commissione della condotta illecita,
- f) assicurare che le procedure della Società volte al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello siano puntualmente e continuativamente applicate, attraverso forme opportune di monitoraggio e vigilanza.

IV.7. I Destinatari responsabili delle aree amministrative e sanitarie sono tenuti alla reciproca e continua informazione su ciò che dell'attività di uno possa riguardare anche le funzioni dell'altro.

IV.8. I Destinatari che erogano prestazioni sanitarie riconoscono altresì l'interesse pubblico e degli Utenti quale parametro di riferimento ed indirizzo della loro Attività.

IV.9. Il Destinatario preposto alla Direzione sanitaria della Struttura e i Destinatari competenti in accordo alle funzioni da essi svolte in seno alla Struttura, anche, nel caso, avvalendosi di un medico Destinatario formalmente delegato a tal fine, controllano la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare ma non esclusivo riferimento alla diagnosi principale alla dimissione e verificano che le schede di dimissione ospedaliera, costituenti il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento all'ASL.

IV.10. Il Destinatario preposto alla Direzione amministrativa della Società che eroga prestazioni sanitarie controlla, avvalendosi nel caso di Destinatario a ciò delegato, che la SDO costituente il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi prodromica alla dimissione corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento.

IV.11. I Destinatari preposti alla Direzione amministrativa della Società ed alla Direzione sanitaria della Società

controllata che eroga prestazioni sanitarie controllano che tutte le prestazioni erogate da Terzi che comportino rapporti con gli Utenti e motivino oneri a carico della Società siano suffragate da intese contrattuali con gli stessi al fine di poter disporre le opportune verifiche sia sulla qualità delle forniture sia sulla congruità del procedimento amministrativo funzionale alla remunerazione delle prestazioni ricevute. La verifica della congruenza tra l'ordinato e il consegnato è affidata al Destinatario che ha formulato la proposta d'acquisto per quanto attiene al controllo della merce fornita ed al Destinatario preposto all'amministrazione per quanto attiene alla congruità della fattura.

IV.12. E' fatto divieto assoluto ai Destinatari della Società controllata che erogano prestazioni sanitarie di promettere e svolgere pratiche di favore ad utilità degli Utenti, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

IV.13. I Destinatari, nell'espletamento delle funzioni cui essi sono incaricati, devono evitare che la loro condotta possa essere fonte di una situazione - anche solo potenziale - di conflitto d'interessi, intendendosi per tale la situazione nella quale il Destinatario persegue, per scopi personali o di altri, obiettivi diversi rispetto a quelli cui è preposto.

Sono considerate ipotesi di conflitto di interessi di particolare gravità:

- a) l'utilizzo di poteri connessi all'incarico rivestito o alle funzioni esercitate, al fine di realizzare o tentare di perseguire interessi o benefici propri o di altri, confliggenti con gli interessi della Società e degli Utenti,
- b) lo svolgere o millantare la capacità di svolgimento di funzioni estranee a quelle cui è preposto,
- c) l'impiego di dati o di notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni o per l'incarico rivestito, a vantaggio proprio o di altri e in contrasto con gli interessi della Società,

IV.14. La Società non tollera alcuna forma di regalia o di favore che ecceda dalle normali pratiche di cortesia.

Tale principio si attaglia sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per la Società e/o i Destinatari.

I Destinatari che ricevono doni o altre utilità al di fuori di quelle di modico valore e costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa della Società che, a sua

volta, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza. Quest'ultimo valuterà l'entità e la rilevanza del dono o, comunque, dell'utilità segnalando eventualmente alla Società l'opportunità della restituzione del dono.

IV.15. Nell'acquisizione, trattamento ed archiviazione di tutte le informazioni, con particolare riguardo ai dati sensibili, la Società garantisce, attraverso l'operato dei Destinatari, la riservatezza delle stesse in conformità con la legislazione vigente in materia, e in particolare, in conformità con il D.L.vo N. 196/2003, c.d. Testo Unico sulla *privacy* come modificato dal Regolamento UE n. 679 del 2016 e dai decreti attuativi I Destinatari, nel contesto delle diverse relazioni che intrattengono all'interno della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio dell'attività loro affidata.

Ad ogni Destinatario autorizzato ad accedere alla rete, sono attribuiti una *user ID* ed una *password* personale che il Destinatario si impegna a non comunicare a Terzi.

- Titolo V -

RAPPORTI CON GLI UTENTI

V.1. La Società controllata che eroga prestazioni sanitarie persegue e mantiene, attraverso l'accreditamento e la certificazione della propria Struttura, adeguati *standards* di qualità dei trattamenti e delle prestazioni sanitarie offerte nonché di ogni altro servizio, sulla base di parametri strutturali, organizzativi e funzionali predefiniti.

La Società rende noti, quando richiesta, i parametri di eccellenza conseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge.

La funzione di interesse pubblico al cui perseguimento è indirizzata l'attività della Struttura impone che la condotta dei Destinatari ed il loro rapporto con gli Utenti siano sempre improntati al massimo rispetto del decoro e della dignità umana, senza alcuna discriminazione.

V.2. La Società controllata che eroga prestazioni sanitarie attiva e verifica periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Tale Ufficio o comunque il Destinatario preposto alle relazioni con gli Utenti è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza dei reclami inoltrati da parte degli Utenti e delle associazioni a loro tutela.

V.3. I rapporti intercorrenti tra gli Utenti e i Destinatari preposti allo svolgimento di prestazioni sanitarie devono essere caratterizzati dalla chiarezza espositiva, con l'intento di consentire agli Utenti la piena comprensione di quanto riferito in merito alle diverse patologie e terapie e di conferire il consenso ai trattamenti sanitari proposti in modo pienamente informato.

L'informazione deve essere esaustiva e determinante ai fini delle decisioni e del consenso dell'Utente per le prestazioni erogate.

V.4. Nello svolgimento dell'attività, la Società acquisisce, tratta e conserva i dati personali riguardanti gli Utenti nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati, nonché della sua regolamentazione attuativa di carattere generale e aziendale.

V.5. Nella predisposizione e nello svolgimento dell'attività informativa relativa ai servizi erogati ed alle prestazioni svolte, la Società si impegna ad adottare messaggi con contenuti del tutto veritieri e mai ingannevoli.

- TITOLO VI -

TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

VI.1. Gli artt.25 -quinquies e 25- duodecies del Decreto pongono quali reati presupposto sui quali si fonda la responsabilità amministrativa degli Enti, molteplici delitti contro la personalità individuale. Si ritiene che la gran parte degli stessi siano del tutto estranei a qualsivoglia area di rischio delle attività della Società e delle Società controllate e perciò che sia del tutto superfluo una loro declinazione ai fini della definizione di misure di prevenzione.

Tra questi si annoverano le fattispecie previste da:

-art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù o in servitù),

-art.600 bis c.p. (prostituzione minorile),

-art. 600-quinquies c.p. (iniziative volte allo sfruttamento della prostituzione minorile),

- art.601 c.p. (tratta di persone),

- ar. 602 c.p. (alienazione ed acquisto di schiavi)

-art. 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni)

VI.2. Al fine di prevenire i reati di cui agli art. 600 ter e 600 quarter del codice penale, la Società ha dato ampia diffusione del Modello e dei valori etici cui esso è ispirato, fermo restando che la disciplina

in tema di reati informatici e le regole a tutela della *privacy*, comprendendo in esse anche la *privacy* dei singoli Destinatari, non consentono di intervenire preventivamente su fattispecie criminose che attengono alla sfera individuale di ciascun Destinatario. La Società e le Società controllate prevedono perciò solo un sistema sanzionatorio a presidio della non commissione di tali reati e di conseguenza si prevede:

a) sospensione immediata dal lavoro del Destinatario indagato per tali reati,

b) rimozione da qualsivoglia incarico e licenziamento del Destinatario condannato in via definitiva per tali reati.

VI.3. Al fine di prevenire la commissione del reato di cui all'art.603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che sanziona il reclutamento di manodopera approfittando dello stato di bisogno e dell'art.22.12 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 (impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare), fermo restando quanto previsto al Titolo IV, è fatto obbligo ai Destinatari che, in ragione delle funzioni cui sono preposti intervengono nel processo di selezione del personale, di

a) garantire il pieno rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori,

b) verificare che gli aspiranti ad una assunzione siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro,

c) monitorare la permanente validità dei documenti legittimanti l'assunzione e lo svolgimento delle mansioni lavorative,

- Titolo VII -

TUTELA DEI LAVORATORI, DELLA LORO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VII.1. La Società e le Società controllate bandiscono ogni forma di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori né impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno

A questo fine, e per scongiurare qualsivoglia forma di sfruttamento, la Società e le Società controllate:

a) assicurano ai lavoratori una retribuzione conforme alla contrattazione collettiva o comunque

proporzionale rispetto alla quantità e qualità delle prestazioni richieste e svolte

- b) rispettano i diritti relativi all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alle aspettative obbligatorie e alle ferie

VII.2. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure attuative adottate dalla Società, implementate e personalizzate dalle Società controllate costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni facenti capo ai Destinatari. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure costituirà, pertanto, inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con la Società. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione del Modello prescinde da qualsivoglia accertamento di responsabilità in sede penale.

VII.3. A questo riguardo ed al fine di dare puntuale applicazione al disposto del decreto legislativo del 3 aprile 2008, n. 81, la Società e le Società controllate adottano il Documento di valutazione dei rischi ove sono identificati i rischi, i soggetti coinvolti al fine della prevenzione, gestione e controllo degli stessi in linea con le previsioni AIOP che individuano quali aree di rischio

- a) l'organizzazione aziendale,
- b) la redazione ed aggiornamento periodico del DVR,
- c) l'informazione,
- d) la formazione,
- e) la sorveglianza sanitaria,
- f) l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

I Destinatari tenuti all'applicazione di quanto disposto dalla legge, dal Modello e dalle procedure sono quelli più innanzi individuati, con l'avvertenza che la Società e ciascuna Società controllata individua le figure qui innanzi specificate al fine di avere sempre piena contezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna di esse, fermo restando che la specificazione delle responsabilità tiene conto delle peculiarità di ciascuna organizzazione aziendale nell'ambito del regime posto dalla legge.

I Destinatari più innanzi indicati assolvono essenzialmente alle funzioni qui specificate

VII.3.1. Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero il soggetto all'apice della organizzazione aziendale e, come tale, è responsabile

dell'organizzazione dell'azienda, nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività e, in quanto tale, esercita i poteri di organizzazione, direzione, controllo, coordinamento, decisionali e di spesa.

Il Datore di lavoro verifica l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e nomina il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Fermo restando che in ciascuna Società controllata è individuato il Datore di Lavoro, la specificità dell'organizzazione aziendale della Società e la sua articolazione di gruppo attraverso l'operatività di Società controllate, richiede una diversificazione di ruoli e di responsabilità tra chi, in seno agli organi amministrativi, ha la rappresentanza legale della società, ossia il Presidente del Consiglio di Amministrazione da una parte ed i consiglieri destinatari di specifiche deleghe di funzioni o, quando nominati, i direttori operativi delle strutture sanitarie dall'altra, essendo questi ultimi chiamati ad esercitare il ruolo, i poteri e, quindi, la funzione di Datore di Lavoro, assumendone le connesse responsabilità.

Infatti, la specificità dell'organizzazione centralizzata di gruppo ha portato i vertici della Società ad assumere una posizione apicale anche in numerose Società controllate al fine di assicurare un'omogeneità d'indirizzo dell'operatività del Gruppo nella sua complessità, ma ciò ha imposto, per assicurare comunque un efficiente e continuo controllo dell'assolvimento degli obblighi di legge, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione deleghi, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 81/08, le funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro ad un Consigliere Delegato o ad un direttore operativo o a un preposto, ossia ad un Destinatario che abbia operativamente la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività lavorativa. La delega è conferita in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del TU ed è espressamente accettata del delegato.

Il riparto delle competenze e funzioni è correttamente definito in occasione dell'assegnazione delle deleghe, fermo restando che di tale riparto deve essere data adeguata pubblicità legale con annotazione nel registro delle imprese.

VII.3.2. Delegato

Il Delegato è il soggetto cui sono attribuite le funzioni e gli oneri del Datore di lavoro, avendo poteri di decisione e di spesa, oltre che della struttura a cui fa capo, e, in

accordo a quanto sopra precisato, deve

- a) possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,
- b) fruire di poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,
- c) godere dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate,
- d) avere accettato la delega per iscritto. La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata, fermo restando che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

VII.3.2.1. Il Delegato deve:

- a) effettuare la valutazione di tutti i rischi, in collaborazione con il RSPP, con conseguente verifica dell'attualità ed efficace applicazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti ed in ragione di ciò approva il piano delle verifiche annuali volto a dar conto della corretta implementazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro,
- b) elaborare, d'intesa con i Terzi Destinatari, il Documento di valutazione dei rischi da interferenza, allorchè vi siano interferenze tra le attività svolte dalla società e da Terzi Destinatari,
- c) verificare l'avvenuta designazione del RSPP e l'effettività e continuità delle misure di sicurezza disposte da quest'ultimo;
- d) nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria e verificare la designazione degli API e degli APS, controllando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico.
- e) adottare, d'intesa con il RSPP; le misure idonee per fronteggiare situazioni di pericolo grave e d'emergenza,
- f) assicurare che sia fornita adeguata informazione e formazione ai Destinatari ed in particolare ai lavoratori sia in occasione d'assunzione che di trasferimento ad altre mansioni,
- g) consultare il RLS in merito alle problematiche poste relativamente all'attuazione ed efficacia delle misure di sicurezza adottate,
- h) comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro, assolvere a tutti gli adempimenti previsti

dalla legge in caso di infortunio e comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni opportuna informazione in merito all'avvenuto accadimento di un infortunio che comporti un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno e fornire all'ODV ogni opportuna informazione affinché lo stesso ODV possa dar corso alle opportune verifiche e formulare eventuali suggerimenti

- i) vigilare in merito al rispetto ed attualità delle procedure e delle istruzioni in argomento da parte dei Destinatari segnalando alle funzioni competenti, con pieno potere di indirizzo eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute e vigilare affinché:
- j) verificare che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti
- k) verificare, d'intesa con il medico competente, che i compiti assegnati ai lavoratori siano coerenti alle loro condizioni di salute,
- l) verificare, d'intesa con il RSPP, che siano forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutela della loro salute e sicurezza con riferimento alle mansioni svolte dagli stessi
- m) verificare che le attività di vigilanza siano svolte nel rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori,
- n) accertare, d'intesa con il RSPP, che gli impianti e i dispositivi debitamente installati siano sottoposti a regolare verifica al fine valutarne il corretto funzionamento, dando le necessarie istruzioni affinché vengano eliminati i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale attività di monitoraggio viene programmata e formalizzata mediante la redazione di appositi verbali di avvenuta manutenzione,
- o) accertare che sia fatto uso dei dispositivi di protezione individuale con riferimento agli impianti ed apparecchiature elettriche ed all'utilizzo di videoterminali,
- p) redigere i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, accertare che sia assicurata la partecipazione degli stessi ai corsi organizzati dalla Società in materia di informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro e che siano svolte le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81 del 2008, assicurando che di ogni corso svolto

- sia tenuto il registro delle presenze dei partecipanti con indicazione degli argomenti trattati,
- q) riferire all'ODV in merito all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali o alle visite ispettive condotte dagli Enti competenti,
 - r) riferire all'ODV eventuali violazioni di adempimenti richiesti dalla legge, dal Modello e dalle procedure,
 - s) adottare le sanzioni disciplinari in conformità alla legge nei confronti dei lavoratori che non osservano le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza.

VII.3.3. Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in seno a ciascuna Società controllata, è istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Nel contesto del Servizio è individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, espressamente delegato (nominato) ad assolvere alle funzioni poste a suo carico dalla legge, avvalendosi altresì della collaborazione e consulenza del Servizio di prevenzione e rischio attivato dalla Società a livello di gruppo, al fine di assicurare da parte di ogni controllata, il rispetto di procedure di Gruppo. Il Servizio centrale è anche preposto a supportare i SPP delle società controllate nell'adempimento delle prescrizioni di legge.

VII.3.4. Preposto

I preposti sono quei soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale, grazie alla propria competenza professionale e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa di un'area di lavoro o di un reparto e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Preposto deve

- a) accertare e verificare l'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché dell'adeguatezza delle misure di prevenzione poste in essere dall'azienda con riferimento alla specificità del lavoro svolto dal singolo lavoratore, dando comunicazione al Delegato di eventuali carenze o

omissioni

- b) informare nel minor tempo possibile i lavoratori del verificarsi di situazioni di pericolo o d'emergenza e verifica
- c) confrontarsi con il RLS ed i lavoratori in merito all'adeguatezza delle misure di prevenzione e così dei mezzi di protezione individuale riferendo al Delegato lamentale, contestazioni o comunque riserve sull'adeguatezza delle stesse

VII.3.5. Addetto al Primo Soccorso (APS)

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza.

VII.3.6. Addetto alla Prevenzione Incendi (API)

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

VII.3.7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che svolge le funzioni previste dalla normativa vigente. I lavoratori nominano il loro rappresentante senza alcuna interferenza da parte della Società. Il RLS è consultato preventivamente dal Delegato in ordine all'individuazione realizzazione delle misure di sicurezza, formula proposte in merito all'adozione di specifiche misure di sicurezza, esprime il proprio parere preventivo in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori, essendo considerato dalle società un essenziale elemento di confronto e collaborazione ai fini della migliore implementazione d'attuazione delle misure di sicurezza collettive ed individuali.

La Società e le Società controllate garantiscono al RLS il tempo necessario per lo svolgimento delle sue funzioni senza perdita della retribuzione, ponendo in essere tutte le soluzioni organizzative che possano consentire al RLS lo svolgimento delle funzioni cui è preposto.

Il RLS invia all'ODV copia delle segnalazioni o rilievi mossi al Delegato, al Preposto o al RSPP.

Il RLS non può subire alcun pregiudizio in ragione dello svolgimento delle funzioni cui è preposto.

VII.3.8. Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza sul lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati

in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare il Medico competente

a) definisce protocolli sanitari in ragione di rischi specifici comunicando gli stessi al RSPP

b) conserva ed aggiorna le cartelle cliniche dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria,

c) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria personale in suo possesso

d) fornisce al lavoratore ogni opportuna informazione in merito alla sorveglianza sanitaria cui è soggetto e l'informa relativamente agli adempimenti necessari affinché la stessa abbia piena attuazione

e), comunica al Datore di lavoro, al RSPP ed al RLS i risultati delle verifiche periodiche condotte in merito all'effettività della sorveglianza sanitaria

La Società e le Società controllate garantiscono al Medico competente la fruizione di locale e mezzi adeguati affinché possa svolgere compiutamente la propria attività senza alcun condizionamento

VII.3.9. Terzi Destinatari

I soggetti che, pur esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società e delle Società controllate, svolgono, quali appaltatori, fornitori e consulenti, un'attività che può incidere, anche indirettamente, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. I Terzi Destinatari sono adeguatamente informati in merito alle aree di rischio e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate affinché vi sia una piena conoscenza da parte loro delle regole di comportamento che devono essere osservate. La società richiede ai Terzi Destinatari il DURC aggiornato, la posizione INPS e INAIL e una dichiarazione attestante di:

a) possedere idonei requisiti per l'esecuzione delle opere ce dei servizi,

b) aver assolto agli obblighi di legge in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,

c) conoscere e di aver fatto conoscere ai propri dipendenti, soci lavoratori e collaboratori che a qualunque titolo intervengono nel processo produttivo aziendale, il documento di valutazione dei rischi nonché le misure adottate dalla stessa per prevenire i rischi nello svolgimento delle funzioni cui essi sono preposti.

d) avvalersi di macchinari e attrezzature pienamente conformi ai requisiti di legge.

e) rilasciare una attestante d'aver assolto agli obblighi

di legge a tutela dei lavoratori e collaboratori che a qualunque titolo intervengono nel processo produttivo aziendale. Tale dichiarazione, resa con efficacia di autocertificazione ai sensi di legge, dovrà altresì attestare che il Terzo non è stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al presente capitolo e di non essere indagato sempre con riferimento a tali reati. In quest'ultima ipotesi, dovrà essere informato l'ODV che potrà acquisire, per quanto possibile, ogni opportuna informazione e documentazione sull'inchiesta in corso ed esprimere un parere in merito all'opportunità o meno che la Società e le società si avvalgano comunque dei servizi del Terzo.

I Terzi Destinatari devono recepire ed osservare le indicazioni date dal Delegato in merito ai rischi specifici nell'ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di sicurezza e sorveglianza adottate

VII.4. I fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi della normativa vigente, attengono essenzialmente:

Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli **agenti chimici**, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull'aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l'esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l'esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento, con una struttura mobile presente in azienda, con un'attrezzatura o con gli impianti.

E' questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette "dinamiche aziendali", cioè dall'insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all'interno di un ambito lavorativo. L'organizzazione

del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato "rischio di stress da lavoro correlato", il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell'assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l'aspetto emotivo del lavoratore.

1. Prevenzione infortuni

1.1. Uso delle attrezzature, dei dispositivi e dei materiali di lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli che afferiscono all'erogazione di prestazioni sanitarie

1.2. Luoghi di lavoro, nella loro diversa articolazione e specificità

1.3. Dispositivi di protezione individuale

1.4. Dispositivi di sicurezza delle attrezzature e dei macchinari

2. Prevenzione antincendio, valutazione del rischio di incendio

3. Igiene del lavoro

3.1. Rumore

3.2. Radiazioni

3.3. Campi elettromagnetici

3.4. Videoterminali

4. Sostanze e preparati pericolosi

5. Segnaletica di sicurezza

6. Sicurezza Impianti elettrici

7. Ascensori e montacarichi

VII.5. Assetto organizzativo

Nell'ambito della Società e delle Società controllate:

- a) sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo ed è definito un sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa coerente con le responsabilità assegnate;
- b) sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- c) è verificato che i soggetti preposti o nominati per dar corso agli adempimenti di legge possiedono competenze adeguate per svolgere le funzioni loro

assegnate,

- d) è evitato che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo.
- e) sono comunicate ai lavoratori ed a tutti coloro che sono coinvolti, le misure di prevenzione e protezione (adeguamenti e miglioramenti) unitamente alle procedure di sicurezza funzionali alla protezione individuale e collettiva;
- f) sono elaborati piani di evacuazione ed emergenza per protezione antincendio, per eventi pericolosi specifici;
- g) sono effettuati corsi di formazione ed informazione del personale, degli addetti e del rappresentante per la sicurezza dei lavori in materia di Sicurezza e Prevenzione sui posti di lavoro, sulla normativa ed utilizzo D.P.I, e sono programmati e realizzati i relativi corsi di aggiornamento, fermo restando che configura un preciso obbligo del lavoratore attendere ai corsi di formazione.

VII.6. Fermo restando quanto specificato al punto VI 3, nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società e dalle Società controllate ed alle procedure attuative così come personalizzate da ciascuna società controllata, la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essendo altresì vietato porre in essere condotte che sebbene non costituiscano ipotesi di reato possano potenzialmente diventarlo (ad esempio trasgressione delle azioni contenitive del rischio specifico).

Tutti i Destinatari sono tenuti

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici,
- b) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- c) alle attività di sorveglianza sanitaria,
- d) alle attività di informazione e formazione avviate dalla Società e dalle società controllate.

- Titolo VIII -

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

VIII.1. La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

1. Gestione di accessi, account e profili
2. Gestione dei sistemi hardware
3. Gestione dei sistemi software
4. Gestione della documentazione in formato digitale.

VIII.2. I Destinatari sono tenuti a non porre in essere qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi.

VIII.3. La Società, per quanto attiene alla gestione degli accessi:

- a) definisce i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- b) prevede codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- c) fissa regole procedurali per la creazione e la corretta gestione delle password
- d) assicura che ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

VIII.4. Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, la Società prevede che:

- a) il processo sia formalizzato in una procedura operativa;
- b) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware,
- c) siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up,
- d) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- e) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione

e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati;

- f) la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

VIII.5. Per le operazioni riguardanti la gestione della documentazione in formato digitale e la firma digitale, i protocolli prevedono che:

- a) il processo sia formalizzato in una procedura operativa;
- b) siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card);
- c) sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
- d) siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- e) la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

VIII.6. La Società oltre a predisporre e a comunicare le procedure relative alle diverse attività informatiche, mette a disposizione in intranet aziendale i regolamenti sulle politiche di utilizzo e di sicurezza dei sistemi informativi che costituiscono parte integrante del presente Modello.

VIII.7. La Società e le Società controllate anche fini di dare puntuale attuazione alle misure necessarie per prevenire la violazione dei reati informatici, hanno dato corso ad implementano con continuità agli adempimenti posti dal D.Lgs, n.101 del 10 agosto 2018 e del successivo Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, individuando il titolare del trattamento soggetto all'obbligo di adottare misure efficaci per attuare il principi della protezione dei dati.

In ragione di ciò ogni Società:

- a) provvede alla nomina del Responsabile del trattamento nel pieno rispetto degli elementi di qualificazione,
- b) procede alla revisione delle informative agli interessati sul trattamento dei dati, ed aggiorna la modulistica di richiesta di consenso al trattamento dei dati,

- c) allestisce e tiene il registro delle attività di trattamento svolte nella struttura sanitaria,
- d) valuta l'impatto e dà corso alle modalità attuative di tale impegno,
- e) adotta procedure interne documentate per la gestione del riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
- f) adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate per la protezione dei dati personali,
- g) qualifica come incaricate del trattamento tutte le persone che trattano dati personali all'interno di una struttura sanitaria,
- h) procede alla formazione periodica del personale.

- Titolo IX -

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

IX. 1. La Società assicura il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale e così utilizza le opere di carattere scientifico protette dal diritto d'autore solo alla luce di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare e assicura la tracciabilità degli acquisti relativi a opere dell'ingegno protette.

IX.2. È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- a) diffondere, anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi
- b) realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi protetti dal diritto d'autore.

- Titolo X -

TUTELA DELL'AMBIENTE

X.1. La tutela dell'ambiente rappresenta un impegno primario della Società e delle Società controllate in tutte le loro diverse vocazioni aziendali ed in ragione di ciò esse adottano tutte le misure opportune per prevenire i reati di cui all'art 25-undecies del D.Lgs. n.

231/ 2001 ed organizzano conseguentemente la loro attività, ritenendo che ciò rappresenti non solo un obbligo di legge ma un elemento qualificante la filosofia del Gruppo Villa Maria, anche in coerenza all'operare essenzialmente delle Società nell'ambito sanitario e perciò con la piena consapevolezza che il provocare un danno all'ambiente costituirebbe un pregiudizio non solo all'ambiente stesso ma anche all'immagine e credibilità del Gruppo.

X.2. Nella valutazione delle aree sensibili e di rischio di commissione di reati ambientali, non si ravvedono margini di rischio, avendo riguardo all'Attività svolta dalle società, con riferimento a taluni dei reati presupposto introdotti nel Decreto dal D. Lgs. n. 121 del 2011 e disciplinati

- a) dai seguenti articolo del codice penale.
 - 452 - sexies c.p. (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività),
 - 727 bis cp (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette),
 - 733 bis cp (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto),
- b) dai seguenti illeciti posti dal D.lgs. n.152 del 2006 (Testo Ubico ambiente),
 - 137 (sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari),
 - art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata),
 - art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti),
 - art. 257 (bonifica dei siti),
 - art. 259 (traffico illecito di rifiuti),
 - art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti),
 - art. 260 bis (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti),
 - art. 279 (violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento),
- c) dai seguenti illeciti di cui alla L. n. 150 del 1992 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 di cui alla legge 19 dicembre 1975 n.874 e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione

- di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) come modificata,
- d) - artt. 1,2,3 bis e 6 (importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette), dagli illeciti di cui alla L. n.549 del 28 dicembre 1993 (misure a tutela dell'azioni stratosferico e dell'ambiente di cui al D.lgs., n. 202 del 6 novembre 2007, attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)
- e) dagli illeciti provocati dalle navi previsto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 202 del 2007

X.3. In ragione dell'introduzione dei nuovi reati presupposto che, a tutela dell'ambiente, hanno arricchito il tessuto normativo del Decreto, le aree a rischio che devono essere presidiate sono essenzialmente quelle che attengono:

- (i) alla raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelli sanitari,
- (ii) alla gestione e manutenzione dei macchinari ed attrezzature,
- (iii) alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti e degli immobili, fermo restando che le funzioni preposte a presidiare tali aree risultano essere, per quanto attiene alle Società controllate che gestiscono strutture sanitarie, la Direzione sanitaria, l'area acquisti mentre per le società commerciali quella acquisti e logistica.

X.4. Al di là della specifica organizzazione di cui la Società e le Società controllate sono dotate in funzione della prevenzione della commissione dei reati ambientali, con specifico riferimento alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, ai Destinatari ed ai Terzi è vietato:

- a) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'art. 25-undecies del Decreto;
- a) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelli sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo,

- b) tenere qualsiasi condotta che possa danneggiare o anche solo nuocere, anche solo potenzialmente, alla tutela dell'ambiente,
- c) omettere di comunicare con immediatezza alle Autorità competenti fatti o circostanze che possano essere causa di danno all'ambiente.

X.5. La Società e le Società controllate conferiscono una specifica e formale delega ad un consigliere d'amministrazione o al Direttore operativo o ad un soggetto che abbia le necessarie qualificazioni professionali, affinché sia preposto a sovrintendere e verificare l'effettiva attuazione delle misure atte a prevenire la commissione di reati ambientali, assumendo la conseguente responsabilità, con autonomia d'intervento e di spesa nei limiti prefissati dalla società stessa.

La delega prevede l'incarico di:

- a) predisporre una mappatura del possibile impatto ambientale dell'attività della Società e così delle aree di rischio, provvedendo all'aggiornamento della stessa in ragione dell'evolversi e delle modifiche dell'attività aziendale,
- b) definire e verificare le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la loro codifica,
- c) assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti anche ad evitare ogni possibile impropria miscelazione,
- d) chiedere ed ottenere le autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti, eventualmente necessarie in ragione della loro specificità,
- e) verificare che sia attuata la registrazione e archiviazione della documentazione prodotta in sede di smaltimento dei rifiuti,
- f) verificare che i formulari di identificazione dei rifiuti siano gestiti correttamente,
- g) verificare, avvalendosi della funzione manutenzione o di Terzi Destinatari, la correttezza degli scarichi e della gestione delle acque,
- h) verificare la piena rispondenza a legge dei requisiti dei Terzi Destinatari incaricati dello stoccaggio, trasporto o smaltimento dei rifiuti e che le prestazioni erogate dagli stessi siano svolte nel pieno rispetto della legge e della tutela dell'ambiente, anche attraverso la specifica previsione di clausole contrattuali, al fine di ottenere che il Terzo appaltatore o comunque erogatore di un servizio funzionale alla struttura aziendale sia responsabile dello smaltimento corretto dei rifiuti prodotti dal suo intervento. La Società richiede ai Terzi Destinatari

una dichiarazione di possedere idonei requisiti per l'esecuzione delle opere e dei servizi richiesti. Tale dichiarazione, resa con efficacia di autocertificazione ai sensi di legge, dovrà altresì attestare che il Terzo Destinatario non è stato condannato negli ultimi 3 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati ambientali e di non essere indagato sempre con riferimento a tali reati. In quest'ultima ipotesi, dovrà essere informato l'ODV che potrà acquisire, per quanto possibile, ogni opportuna informazione e documentazione sull'inchiesta in corso ed esprimere un parere in merito all'opportunità o meno che la Società e le società si avvalgano comunque dei servizi del Terzo.

i) procedere ad un'adeguata informazione e formazione dei Destinatari che intervengono nel ciclo di smaltimento dei rifiuti,

l) trasmettere all'ODV i verbali delle ispezioni svolte dalle Autorità competenti nonché ogni opportuna informazione al fine di consentire allo stesso ODV di dar corso alle opportune forme di controllo sulla piena osservanza di quanto previsto nel Modello e nelle procedure attuative in merito alla tutela dell'ambiente

X.6. I Destinatari dovranno, inoltre, attenersi alle seguenti regole con riferimento alle funzioni cui essi sono preposti:

a) considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica,

b) contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente,

c) operare affinché ogni azione che possa avere un impatto ambientale porti al minor possibile danno all'ambiente,

d) rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dei reati ambientali con particolare riferimento alla riduzione della nocività dei rifiuti;

X.7. La Società e le Società controllate provvedono

a) alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e così allo svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, anche attraverso il supporto di soggetti terzi, dei rifiuti dando corso alla corretta separazione dei rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione, alla verifica ed archiviazione della pertinente documentazione al fine di evitare contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

b) alla gestione delle attività di manutenzione degli

impianti e delle strumentazioni aziendali svolte anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi,

c) alla gestione e monitoraggio dei rifiuti prodotti dall'attività di laboratorio, in particolare del deposito temporaneo dei rifiuti anche sanitari pericolosi.

d) alla gestione degli approvvigionamenti attraverso la selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull'ambiente (ad es. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, analisi e caratterizzazione dei rifiuti), avvalendosi di procedure che:

i) disciplinano ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;

ii) prevedono il monitoraggio delle imprese terze preposte alla manutenzione degli impianti ed attrezzature e dei loro potenziali impatti sull'ambiente

iii) prevedono l'avvalersi di Destinatari dei quali sono verificati i titoli, l'esperienza e la formazione,

iii) definiscono le modalità di registrazione e archiviazione della documentazione rilevante,

iv) prevedono la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli aspetti di non conformità rilevati.

- Titolo XI -

DIVULGAZIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

XI.1. La Società e le Società controllate si impegnano a far sì che il contenuto del presente Modello, così come aggiornato, sia patrimonio di tutti i Destinatari che prestano la loro opera, a qualsivoglia titolo nell'interesse della Società.

A questo fine le Società si impegnano ad adottare tutte le misure ritenute più opportune per assicurare la necessaria diffusione e conoscenza del Modello.

In particolare le Società si impegnano:

a) a mantenere un ufficio dell'Organismo di Vigilanza con una segreteria ed adeguati supporti informatici cui farà capo un servizio informativo in merito al contenuto ed all'applicazione del Modello, a disposizione degli Utenti e dei Terzi,

b) a trasmettere un'informativa in merito all'avvenuta adozione del Modello e dei suoi aggiornamenti a tutti gli Enti con i quali la Società intrattiene rapporti continuativi,

- c) ad assicurare la massima diffusione del Modello presso i Destinatari attivando incontri di informazione e formazione sul contenuto e sulla concreta applicazione dello stesso, cui dovrà essere assicurata la presenza di almeno un membro dell'Organismo di vigilanza,
- d) ad attuare specifici piani di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i Destinatari. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti e Collaboratori esterni nella loro generalità, ai Dipendenti e Collaboratori esterni che operino in specifiche aree di rischio e agli Amministratori, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi. La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è obbligatoria per tutti i destinatari
- e) a segnalare ad ogni nuovo Destinatario, sia esso dipendente o collaboratore, l'avvenuta adozione del Modello con l'indicazione dell'ufficio dell'Organismo di Vigilanza e le modalità di consultazione del Modello stesso,
- f) a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avvenuta adozione e aggiornamento del Modello.

XI.2. La Società si impegna altresì:

- a) a dar corso, su iniziativa dell'Organo amministrativo della Società a verifiche periodiche in ordine allo stato d'attuazione del Modello, rilevandone eventuali carenze e difficoltà,
- b) a dar corso agli aggiornamenti del Modello che si rendessero necessari, a seguito di modifiche dell'assetto organizzativo della Società o della Struttura sanitaria gestita da quest'ultima.

- Titolo XII -

SISTEMA SANZIONATORIO

XII.1. L'efficace attuazione del Modello comporta l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio a garanzia del pieno rispetto di quanto previsto nel Modello stesso, fermo restando che la sanzione deve essere valutata e comminata avendo riguardo alla gravità della violazione ed alla tipologia del rapporto tra Società, Destinatario e Terzi.

XII.2. La violazione del Modello e dei Protocolli operativi è segnalata dai Destinatari all'Organismo di Vigilanza della Società affinché esso provveda alla verifica dell'effettività della violazione, dandone comunicazione alla Società che provvederà alla comminazione della sanzione in conformità a quanto previsto nel Modello. Il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Società sarà tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza.

XII.3. Le sanzioni previste sono le seguenti:

a) Destinatario dipendente della Società:

la violazione del Modello è qualificata quale illecito disciplinare in accordo alla legge ed alla contrattazione collettiva con riferimento alle possibili diverse qualificazioni dei dipendenti e quest'ultimo è soggetto alle seguenti sanzioni:

- **MULTA** - il Destinatario che violi il Modello o comunque adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di un'attività in un'area sensibile è perciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della multa per una somma che sarà determinata dal Destinatario della Società responsabile dell'area risorse umane o, comunque, dell'area amministrativa per un importo comunque non eccedente 8 ore di retribuzione ordinaria,

- **SOSPENSIONE** - il Destinatario che violi più volte il Modello o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area sensibile, è perciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo comunque non superiore a 5 giorni,

- **LICENZIAMENTO** - il Destinatario che nell'espletamento di un'attività in una delle aree sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e volto in modo in equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal Dlgs n. 231/2001 è sottoposto perciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento senza indennità sostitutiva del preavviso;

b) Amministratori e Sindaci della Società:

in caso di violazione del Modello da parte di un consigliere di amministrazione o di un componente del Collegio Sindacale della Società, la Società pone all'ordine del giorno della seduta dell'organo amministrativo o di controllo immediatamente successiva alla segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, l'adozione di una sanzione nei confronti dell'amministratore e/o del

Sindaco determinandone altresì il contenuto, e ciò fino all'approvazione della proposta di revoca dello stesso previa deliberazione dell'assemblea della Società.

c) Destinatari collaboratori

in caso di violazione del Modello, la Società provvede alla risoluzione del rapporto in essere.

- Titolo XIII -

TUTELA DEL DESTINATARIO CHE SEGNALE CONDOTTE ILLECITE O VIOLAZIONI DEL MODELLO

XIII.1. Stante l'interesse che maturi e si consolidi nella Società e nelle Società controllate una *"una "coscienza sociale" che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione"* la Società e le Società controllate:

- a) non pongono in essere né minacciano nelle diverse forme in cui queste possono articolarsi atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chiunque segnali eventuali illeciti o violazioni del Modello e delle procedure di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle proprie prestazioni,
- b) non procedono a mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante,
- d) non emarginano professionalmente il segnalante,
- e) non danno corso a misure tali da far perdere al segnalante mezzi di sussistenza con conseguenti possibili danni finanziari e di reputazione.

Il Gruppo Villa Maria e le Società controllate hanno sempre osservato tali divieti, ancor prima dell'introduzione del *whistleblowing* quale reato presupposto, ritenendo che ciò rappresenti un cardine del proprio codice etico e così del Modello, in ragione non solo del doveroso rispetto dell'operato di un Destinatario che dia corso ad una segnalazione ma anche della necessità di rimuovere qualunque fattore ostativo o motivo di preoccupazione a fronte di possibili segnalazioni, essendo queste ultime sia uno strumento di prevenzione di reati presupposto sia di verifica della piena attuazione di quanto previsto nel Modello e delle procedure sia di riscontro dell'efficacia e dell'efficienza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

Se pur fin dalla prima adozione del Modello con la conseguente nomina dell'ODV, la Società e le Società controllate si sono sempre attenute alla regola della massima riservatezza e piena garanzia del segnalante e nessun Destinatario ha mai mosso alcuna censura o riserva su atti posti in essere dalle Società nei loro confronti che potessero aver trovato causa o motivo in loro segnalazioni, ciò non di meno, la Società apprezza certamente l'esigenza di porre regole procedurali rigide a tutela del Destinatario/lavoratore segnalante, regole che dovranno essere portate a conoscenza di tutti i Destinatari affinché cresca e si sedimenti ancor più quella *"esigenza sociale"* evocata da legislatore nell'introdurre il *whistleblowing* quale reato presupposto.

XIII.2. Le misure volte ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal Decreto e poste in essere dalla Società e dalle Società controllate sono concordate con l'Organismo di Vigilanza e, al fine di prevenire il reato di *whistleblowing*, prevedono, con l'adozione di una procedura, che sarà largamente pubblicizzata, la costituzione di un canale di trasmissione della segnalazione che consenta al Destinatario di segnalare condotte illecite o anche solo un sospetto di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi o di violazioni, anche solo potenziali, del Modello di organizzazione e gestione, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tale canale garantisce l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante ed il mantenimento della stessa riservatezza anche successivamente alla segnalazione, e cioè anche nel corso delle verifiche che possono far seguito ed essere disposte dopo la segnalazione.

In ragione di ciò,

- a) la Società e le Società controllate attivano un indirizzo di posta, anche elettronica, espressamente ed esclusivamente riservato per le segnalazioni di illeciti o violazioni del Decreto, del Modello e delle procedure, essendo tali comunicazioni esclusivamente accessibili ai membri dell'ODV, stante il loro dovere di mantenere la massima riservatezza al riguardo.
- b) i Destinatari che intendono muovere una segnalazione relativa alla commissione od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati o di violazioni anche solo potenziali del Modello e delle procedure attuative dovranno utilizzare l'indirizzo dedicato alle segnalazioni,
- c) i Destinatari, devono obbligatoriamente e

tempestivamente trasmettere all'ODV, sempre avvalendosi dell'indirizzo dedicato, le informazioni concernenti:

- ci) provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini per i reati di cui al Dlgs 231/2001, anche nei confronti di ignoti,
- cii) le relazioni inoltrate dai responsabili delle funzioni e delle aree aziendali a rischio dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità, anche solo potenziale, rispetto all'osservanza del Modello,
- ciii) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora abbiano per oggetto, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, o la violazione delle regole poste dal Modello e dalle procedure attuative
- civ) lettere, comunicazioni o mail con le quali altri Destinatari segnalano o evidenziano il rischio, anche solo potenziale, di violazione del Decreto, del Modello e delle procedure.

XIII.3. L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, dando corso, in piena autonomia, a tutte le verifiche ritenute opportune, procedendo, nel caso all'audizione del segnalante e/o del responsabile della presunta violazione, adottando tutte le misure ritenute più opportune affinché tale istruttoria e le possibili audizioni vengano svolte con la massima riservatezza. L'Organismo al termine delle verifiche condotte assumerà ogni opportuna decisione in coerenza con quanto previsto nel Modello.

- Titolo XIV -

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

XIV.1. L'Organismo di Vigilanza vigila, in piena autonomia, sull'attuazione e rispetto del Modello, verifica la sua adeguatezza ed efficacia al fine di prevenirne la violazione e la commissione di reati, segnala alla Società

le violazioni riscontrate, riferisce periodicamente alla Società, propone l'eventuale aggiornamento del Modello. In particolare, l'Organismo di vigilanza:

- a) verifica l'attuazione del Modello,
- b) procede periodicamente alla ricognizione delle Attività più sensibili al fine di individuare le aree a maggior rischio e di proporre l'eventuale adozione di specifiche misure di prevenzione,
- c) effettua periodicamente controlli mirati su specifiche operazioni o aree di intervento, con particolare riferimento alle aree a maggior rischio di reato,
- d) raccoglie e conserva tutte le segnalazioni aventi ad oggetto l'attuazione del Modello,
- e) raccoglie le segnalazioni delle diverse funzioni della Società o di Terzi in merito a violazioni, possibili o effettive, del Modello,
- f) riferisce periodicamente alla Società in merito allo stato d'attuazione del Modello,
- g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione della Società o del Collegio sindacale allorché ritenga opportuno portare all'attenzione di tali organi problematiche afferenti all'attuazione del Modello,
- h) risponde alla convocazione degli Organi della Società allorché essi intendono affrontare tematiche afferenti all'attuazione del Modello,
- i) collabora nelle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, non potendo essere archiviato alcun procedimento disciplinare se non previa informativa all'Organismo,
- j) monitorizza le iniziative per la conoscenza e diffusione del Modello, prestando la propria fattiva collaborazione,

XIV.2. L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire, periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza. L'Organismo presenta al Presidente del consiglio di amministrazione della Società, con cadenza annuale, una relazione con i seguenti contenuti:

- a) la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- b) eventuali non conformità significative rilevate nel corso delle verifiche sulle procedure attuative del Modello;
- c) le verifiche compiute a seguito di segnalazioni ricevute da Destinatari o Terzi che riguardino eventuali violazioni del Modello;

- d) le eventuali sanzioni proposte;
- e) eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto del Modello;
- f) la sintesi dei fatti rilevanti e delle sanzioni disciplinari applicate nelle Società Controllate dalla Società;
- g) il rendiconto delle spese sostenute.

XIV.3. Nelle Società controllate di piccola dimensione, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono svolte direttamente dall'organo dirigente della società, avvalendosi dell'apporto dell'Organismo di Vigilanza della Società.

XIV.4. Coerentemente alla funzione di indirizzo e controllo assolta dalla Società nell'ambito del Gruppo e così nei riguardi delle Società controllate, l'Organismo di Vigilanza presta la propria collaborazione alle stesse ed ai preposti alla vigilanza in seno a queste ultime e promuove l'attuazione delle procedure di Gruppo da parte delle Società controllate, nel rispetto dell'autonomia delle stesse.

XIV.5. La Società assegna annualmente all'Organismo di Vigilanza un fondo adeguato per consentire allo stesso di assolvere pienamente, ed in totale autonomia, alle funzioni cui esso è preposto e per remunerare sia i membri dello stesso Organismo, in accordo alla ripartizione da essi stessi concordata, sia i consulenti di cui l'Organismo decide di avvalersi per lo svolgimento delle funzioni cui esso è preposto.

XIV.6. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione della Società che determina il numero dei suoi componenti. I componenti l'Organismo di Vigilanza devono soddisfare i requisiti di competenza, esperienza, onorabilità ed autonomia previsti dalla legge.

In particolare, la Società nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza garantendo che tra essi vi sia una persona che conosca pienamente le modalità operative e gestionali della Società e che tutti abbiano un'indubbia professionalità, esperienza ed indipendenza. La Società garantisce che l'Organismo di Vigilanza possieda competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere e perciò che al suo interno siano presenti soggetti con professionalità ed esperienza adeguate per quanto attiene all'organizzazione e gestione aziendale.

XIV.7. Nel caso in cui i componenti dell'Organismo siano amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o consulenti della Società o di Società controllate, essi:

- a) devono essere privi nella Società e nelle Società controllate di capacità esecutiva o rappresentativa,
- b) devono rilasciare un formale impegno ad operare in piena autonomia ed indipendenza, essendo l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, un elemento essenziale per l'efficacia della attività di controllo.

XIV.8. I membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) non devono essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado degli Amministratori e Sindaci della Società o delle Società Controllate;
- b) non devono trovarsi in qualsiasi altra situazione di attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi,
- c) non devono avere contenziosi di qualsivoglia natura nei confronti della Società o delle Società controllate.
- d) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»), essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento), per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001e per un qualunque delitto non colposo.
- e) non devono essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento) ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

XIV.9. Il verificarsi delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di nomina, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

XIV.10. L'Organismo di Vigilanza dura in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio di amministrazione e comunque dura in carica un anno in più rispetto alla durata del Consiglio di amministrazione che ha provveduto alla sua nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.

XIV.11. I membri dell'Organismo non possono essere

soggetti ad alcuna discriminazione o condizionamento da parte della Società stessa per le decisioni assunte e l'attività svolta in seno all'Organismo di Vigilanza. Le attività e decisioni poste in essere o adottate dall'Organismo di vigilanza non possono essere sindacate dalla Società.

XIV.12. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni per lo svolgimento delle funzioni ad esso riservate.

L'attività di tali consulenti, designati dall'Organismo in piena autonomia, è remunerata a valere sul fondo assegnato dalla Società all'Organismo o, in caso di sua inadeguatezza, dalla Società stessa, su richiesta dell'Organismo, senza che essa possa sindacare né la scelta dei Consulenti né l'incarico ad essi assegnato né l'onorario ad essi dovuto.

XIV.13. La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- b) l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- c) la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- d) l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;
- e) in presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro del membro non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

XIV.14. Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

XIV.15. La Società ed i Destinatari, al fine di garantire la corretta applicazione del Modello ed il costante monitoraggio dell'attuazione dello stesso, improntano il loro agire alla piena collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, portando a conoscenza di quest'ultimo ogni informazione attinente all'attuazione del Modello ed assumendo quelle autonome iniziative necessarie affinché l'Organismo espleti efficacemente le funzioni ad esso attribuite dal Modello.

XIV.16. L'Organismo di Vigilanza si avvale della

collaborazione dei Destinatari al fine di svolgere le proprie funzioni di controllo interno e di promozione delle norme etiche, essendo questi ultimi tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza ed a rispondere con immediatezza a qualsivoglia richiesta afferente alle funzioni assegnate all'Organismo.

XIV.17. Al Presidente ed ai membri dell'Organo di Vigilanza è garantito libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento delle loro funzioni. I Destinatari sono tenuti a riscontrare con completezza e sollecitudine alle richieste di informazione e verifica avanzate dal Presidente dell'Organo di Vigilanza.

La Società ed i Destinatari non possono opporre alcun segreto d'ufficio alle richieste dell'Organismo di Vigilanza. Omissioni o ritardi in tal senso saranno considerati infrazioni disciplinari e perciò stesso sanzionabili.

XIV.18. Fermo restando quanto previsto al Titolo XIII, l'Organismo adotta tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. La Società garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

XIV.19. La Società trasmette all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate, ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Destinatari e i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

XIV.20. La Società, ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza sulla violazione del Modello da parte di un Destinatario, avvia immediatamente quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

XIV.21. Eventuali dubbi circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Modello devono essere tempestivamente segnalati dai Destinatari al Presidente dell'Organo di Vigilanza.

- Titolo XV -

COMUNICAZIONI ESTERNE

XV.1. La Società si impegna a rendere accessibili notizie, comunicati stampa, dati ed informazioni scientifiche, nonché fatti ed eventi aziendali, nella propria pagina Web, nonché in eventuali pubblicazioni scientifiche, così da permetterne l'agevole conoscibilità, il tutto nel rispetto del prioritario diritto alla riservatezza degli Utenti e dei Terzi.

XV.2. Ogni comunicazione rivolta all'esterno e realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica od orale dovrà avvenire nel rispetto della legge.

XV.3. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti della Società con i *mass-media* sono tenuti esclusivamente dai Destinatari da essa incaricati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza del Gruppo Villa Maria spa potrà proporre modifiche del Modello con riferimento alle specifiche aree di rischio delle Società controllate, effettuare specifici interventi di controllo sullo stato d'applicazione dello stesso con possibilità di accedere, senza alcuna limitazione, alla documentazione delle Società controllate.

XVI.4. L'Organismo di Vigilanza della Società controllate è legittimato ad avvalersi dell'archivio dell'Organismo di Vigilanza di Gruppo Villa Maria S.p.a.

XVI.5. L'Organismo di Vigilanza di Gruppo Villa Maria S.p.a. opera quale organo consulenziale esterno quando chiamato ad effettuare controlli presso altre Società del Gruppo.

- Titolo XVI -

RECEPIMENTO DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.

XVI.1. Ciascuna Società controllata, soggetta alla direzione e controllo del Gruppo Villa Maria spa, è tenuta a conoscere il presente Modello.

XVI.2. Il presente Modello è stato elaborato ed adottato da Gruppo Villa Maria spa, nella sua qualità di società alla cui direzione e coordinamento sono soggette le Società controllate.

In ragione di ciò, è rimesso alle Società controllate il formale recepimento del presente Modello, eventualmente modificato dalle stesse per quanto attiene alle specifiche aree di rischio cui esse sono soggette se, e nella misura in cui, esse ritengono opportuno adattare il Modello alla specificità della loro Attività, ferma comunque restando la valenza generale del Modello quale rappresentativo della deontologia complessiva del Gruppo.

XVI.3. L'Organismo di Vigilanza di Gruppo Villa Maria S.p.a. è tenuto a dare impulso, e coordinare l'attuazione del Modello da parte delle Società controllate al fine di garantire un'operatività omogenea e coordinata coerente alla direzione unitaria perseguita a livello di Gruppo.

- Allegato I -

REATI PREVISTI DAL D.LVO N. 231 DEL 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito. Con tale Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi (c.d. "reati presupposto"), nell'interesse o a vantaggio degli stessi: L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel Decreto originario.

In sintesi, alla data di approvazione della presente revisione del Modello, i reati presupposto che si ritiene possano interessare, anche solo marginalmente, l'operatività della Società sono quelli di seguito indicati:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto):

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto):

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 co. 1 e 2 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - agiotaggio (art. 2637 c.c.);
7. Delitti contro la persona e delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater 1 e art. 25-quinquies del Decreto):
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pedopornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (l. n.199 del 2016)
8. Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto):
- reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.);
9. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10):
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
10. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):
- omicidio colposo (art. 589, c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.);
11. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.);
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
13. Reati ambientali D.Lgs. del 7 luglio 2011 (art. 25-undecies):
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - scarico illegale di acque reflue industriali (art. 137, D.Lgs. n. 152/2006);
 - violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività (art. 279 comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
 - violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, L. 549/93 e successive modificazioni);
14. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):

- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento (art. 22 comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 109/2012).

15. Reato di Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

- convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art.

604 bis c.p.

16. Reato di WHISTLEBLOWING, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di un segnalante di condotte illecite.

- atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di un lavoratore che segnala condotte illecite interne alla Società (art. 2 prevede la modifica dell'art. 6 ex D.Lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle società) con l'introduzione dei commi 2 -bis, 2-ter, 2-quater, finalizzati alla tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

Allegato II

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO VILLA MARIA S.p.A.

SOCIETA'	Personale dipendente (medico ed esterno)	Numero posti letto autorizzati
Agrigento Medical Center S.r.l. (Agrigento - AG)	22	0
Anthea Hospital S.r.l. (Bari - BA)	323	207
di cui presidio ANT Bari	197	127
di cui presidio MED Conversano	126	80
Apeiron S.p.A. (Ravenna - RA)	0	-
Bio Sport S.r.l. (Bari - BA)	54	-
Carint Holding (Polonia)	688	128
Casa di Cura C.G. Ruesch S.p.A. (Napoli - NA)	385	60
Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A. (Mercogliano - AV)	260	111
Casa di Cura Santa Rita Da Cascia S.r.l. (Roma - RM)	52	42
Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l. (Lecce)	328	202
di cui presidio CDL Lecce	232	152
di cui presidio DAM Taranto	96	50
Clinica Santa Caterina da Siena S.r.l. (Lugo - RA)	161	65
EMO GVM S.r.l. (Milano - MI)	14	0
Eurosets S.r.l. (Medolla - MO)	182	-
F.A. S.r.l. (Forlì - FC)	0	-
G.B. Mangioni Hospital S.r.l. (Lecco - LC)	152	94
GE.ST. S.r.l. (Bari - BA)	0	-
GVM Cortina S.r.l. (Lugo - RA)	0	-
GVM Engineering S.r.l. (Lugo - RA)	8	-
GVM Future Life S.r.l. (Bari - BA)	137	-
GVM Geriatric S.r.l. (Lugo - RA)	86	110
GVM International (Russia)	121	-
GVM Napoli S.r.l. (Lugo - RA)	0	-
GVM Puglia S.r.l. (Lugo - RA)	0	-
GVM Real Estate S.r.l. (Milano - MI)	0	-
GVM Romania SA (Romania)	0	-
GVM Servizi Soc. Consortile A.r.l. (Lugo - RA)	505	-
GVM Vergine del Rosario S.r.l. (Roma - RM)	19	54
Hopital Europeen de Paris (Francia)	502	275
Iclas S.r.l. (Rapallo - GE)	216	71
Istituto Clinico Casalpallocco S.r.l. (Roma - RM)	83	92
Kronosan S.r.l. (Cotignola - Ra)	64	-
Longlife Formula S.r.l. (Castrocaro Terme e Terra del Sole -	106	-
Maria Beatrice Hospital S.r.l. (Firenze - FI)	174	115
di cui presidio MBH Firenze	0	32
di cui presidio MTH Firenze	77	41
di cui presidio SRH Montecatini	97	42
di cui presidio PER Firenze	0	-
Maria Cecilia Hospital S.p.A (Cotignola - RA)	859	359
di cui presidio MCH Cotignola	553	211
di cui presidio SPD Faenza	306	148
Maria Eleonora Hospital S.r.l. (Palermo - PA)	172	90
Maria Pia Hospital S.r.l. (Torino - TO)	271	135

Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care & Research S.r.l. (R	476	230
Patto 2014 Per Casa di Cura Privata S.p.A. (Avellino - AV)	0	-
Primus Forlì Medical Center S.r.l. (Forlì -FC)	121	0
Ravenna Medical Center S.r.l. (Ravenna - RA)	83	0
Salus Hospital S.r.l. (Reggio Emilia - RE)	215	97
Santa Maria Hospital Gvm Care & Research SPA (Lugo - RA	0	-
Santa Maria S.p.A. (Bari - BA)	306	184
Spitali European (Albania)	92	45
SS Giorgia S.r.l. (Palermo - PA)	0	-
SS Salvatore S.r.l. (Palermo - PA)	0	-
T.M.A. S.r.l. (Bari - BA)	0	-
Terme di Castrocaro S.p.A. (Castrocaro Terme e Terra del S	0	-
Torre della Rocchetta S.r.l. (Albuzzano - PV)	52	112
Villa Serena S.p.A (Genova - GE)	80	60
Villa Tiberia Hospital S.r.l. (Roma - RM)	346	149
Villa Torri Hospital S.r.l (Bologna - BO)	213	99
Villalba Hospital S.r.l. (Bologna - BO)	196	71

Allegato III

SOCIETA' CONTROLLATE DAL GRUPPO VILLA MARIA SPA QUALIFICATE COME ENTE DI PICCOLA DIMENSIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 6.4 DEL D.LVO N.231 DEL 2001

SOCIETA'	PERSONALE	POSTI LETTO AUTORIZZATI
Agrigento Medica Center S.r.l. (Agrigento - AG)	22	0
Bio Sport S.r.l. (Bari - BA)	54	0
Casa di Cura C.G. Ruesch S.p.A. (Napoli - NA)	385	60
Casa di Cura Santa Rita Da Cascia S.r.l. (Roma - RM)***	52	42
Clinica Santa Caterina da Siena S.r.l (Lugo - RA)	161	65
GE.ST. S.r.l. (Bari - BA)	0	0
GVM Cortina S.r.l. (Lugo - RA)	0	0
GVM Engineering S.r.l. (Lugo - RA)	8	0
GVM Future Life S.r.l. (Bari - BA)	137	0
GVM Geriatric S.r.l. (Lugo - RA)	86	110
GVM Napoli S.r.l. (Lugo - RA)	0	0
GVM Puglia S.r.l. (Lugo - RA)	0	0
GVM Real Estate S.r.l. (Milano - MI)	0	0
GVM Vergine del Rosario S.r.l. (Roma - RM)	19	54
Istituto Clinico Casalpallocco S.r.l. (Roma - RM)	83	92
Longlife Formula S.r.l. (Castrocaro Terme e Terra del Sole - FC)	106	0
Patto 2014 Per Casa di Cura Privata S.p.A. (Avellino - AV)	0	0
Primus Forlì Medical Center S.r.l. (Forlì -FC)	121	0
Ravenna Medical Center S.r.l. (Ravenna - RA)	83	0
T.M.A. S.r.l. (Bari - BA)	0	0
Terme di Castrocaro S.p.A. (Castrocaro Terme e Terra del Sole - FC)	0	0
Torre della Rocchetta S.r.l. (Albuzzano - PV)	52	112
Villa Serena S.p.A (Genova - GE)	80	60
Villalba Hospital S.r.l. (Bologna - BO)	196	71

Allegato IV

SOCIETA' ITALIANE NON DI PICCOLA DIMENSIONE CHE GESTISCONO STRUTTURE SANITARIE

SOCIETA'	Somma di PERSONALE	Somma di N. POSTI LETTO AUTORIZZATI
Anthea Hospital S.r.l. (Bari - BA)	323	207
Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A. (Mercogliano - AV)	260	111
Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l. (Lecce - LE)	328	202
G.B. Mangioni Hospital S.r.l. (Lecco - LC)	152	94
Iclas S.r.l. (Rapallo - GE)	216	71
Maria Beatrice Hospital S.r.l. (Firenze - FI)	174	115
Maria Cecilia Hospital S.p.A (Cotignola - RA)	859	359
Maria Eleonora Hospital S.r.l. (Palermo - PA)	172	90
Maria Pia Hospital S.r.l. (Torino - TO)	271	135
Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care & Research S.r.l. (Roma - RM)	476	230
Salus Hospital S.r.l. (Reggio Emilia - RE)	215	97
Santa Maria S.p.A. (Bari - BA)	306	184
Villa Tiberia Hospital S.r.l. (Roma - RM)	346	149
Villa Torri Hospital S.r.l (Bologna - BO)	213	99

Copyright © GVM Care & Research

Tutti i diritti sono riservati. L'utilizzo e la riproduzione dei contenuti - totali o parziali sono vietati in assenza di espressa autorizzazione.


Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Villa Maria S.p.A.

Corso Garibaldi, 11 48022 Lugo (RA)

 +39 0545 909711

Data Protection Officer

 +39 02 885561

 privacy-respamm@gvmnet.it
PEC: gvm-dpo@legalmail.it

gvmspa.it

